

IL PECCATO NEFANDO IN PORTOGALLO ED IL TRIBUNALE DELL'INQUISIZIONE*

I DIVERSI REGOLAMENTI E LE PENE COMMINATE A REI DEL NEFANDO

Stabilito il Santo Uffizio in Portogallo, quattro Regolamenti ebbero vigore. Le concessioni fatte dalla Santa Sede e dai monarchi, che allargavano la giurisdizione di quel tribunale, la diversità dei casi sottoposti alla sua competenza, l'evoluzione dei tempi e dello spirito degli Inquisitori Generali, come dei regnanti, determinarono la modificazione delle disposizioni relative.

Il primo Regolamento del Santo Uffizio si deve al Cardinale Infante D. Henrique e fu scritto di pugno del notaio dell'Inquisizione, Giovanni de Saude, che lo terminò ai 3 agosto 1552. Entrò in vigore ai 16 agosto dello stesso anno e vi rimase per 61 anni. Si conserva manoscritto nella Torre del Tombo¹.

* V. le due prime parti di questo studio in questa « Rassegna », VI, (1926) p. 161, e p. 265. La presente parte è stata tradotta dal portoghese dal Dr. G. Alpi.

¹ Il preambolo del Regolamento, del Cardinale da Cunha, presenta la data del 18 luglio. Ed è stata, probabilmente, questa falsa indicazione che ha fatto incorrere in errore alcuni ricercatori che la riproducono, come il professore di Braga, Pereira Caldas, e Joaquim Martins de Carvalho, quando si sono occupati dei Regolamenti di quel tribunale. Anche nei codici mss. 1535 e 1536 dell'Arch. della Torre del Tombo figura la data erronea del 18 luglio.

L'originale di questo primo Regolamento si trova nel Mss. 1532 della Inq. dello stesso Archivio. Sotto la stessa rilegatura troviamo, col Regolamento, i seguenti documenti: 1° Copia del Cap. 3° del Regolamento del Consiglio Generale dell'Inquisizione, nel quale si stabilisce non potere gli Inquisitori censurare proposizioni senza previa approvazione dell'Inquisitore Generale e del Consiglio; 2° Copia della risposta di Sua Maestà riguardo agli stranieri, con la data del 7 ottobre 1604; 3° Copia relativa a bibbie e libro di Calvino, provenienti dall'Inghilterra, e che fu mandata dal Consiglio Generale al Tavolo dell'Inquisizione il 19 ottobre 1604; 4° Disposizione sottoscritta dal Vescovo D. Pedro de Castilho, intorno alla presenza dei Deputati del Santo Uffizio; 5° Provvedimenti da prendere, secondo determinazione del Papa Pio V, quanto al Messale Romano, stampato con alterazioni, specialmente in Venezia, nel 1596, senza che fosse udita la Santa Sede, e con la data 18 marzo 1604:

Sebbene compilato per ordine di D. Giovanni III, non arrivò ad ottenere l'approvazione di questo re. Si compone di 141 capitoli, seguiti dal *Regolamento della persona che avrà il carico del collegio della dottrina della Fede*, cioè è relativo al sacerdote a cui spettava celebrare la messa ed amministrare i conforti religiosi ai prigionieri, dentro l'edifizio dell'Inquisizione, e di 23 capitoli delle *addizioni e dichiarazioni*, documenti tutti autenticati con la sottoscrizione del Cardinale D. Henrique Inquisitore Generale.

Questo Regolamento comprende le norme dell'ordinamento interno del tribunale e si occupa dei delitti di eresia e apostasia, ma non contiene alcuna disposizione relativa specialmente ai rei del peccato nefando.

Dallo studio dei Regolamenti posteriori si nota, è vero, che per questi rei si dovevano osservare le disposizioni dei colpevoli di eresia. Ora, a cominciare dal 1553, il Santo Uffizio riceveva le denunce intorno a coloro che praticavano il *peccato malvagio tanto grande e abbominevole*, secondo le parole di D. Giovanni III in lettera a Baltazar de Faria, 1550, e così, nelle carte relative al

6° Decisione su commissari e notai, firmata dal Vescovo D. Pedro de Castilho il 3 febbraio 1605; 7° Altra decisione dello stesso Vescovo Inquisitore Generale riguardo alle mancanze dei notai, con data 10 luglio 1607; 8° Trascrizione della provvidenza del 1576, firmata dal Cardinale Infante, nella quale si pretendono evitare, da parte degli imprigionati del Santo Uffizio, specialmente di quelli di sangue ebreo o di nazione morisca, *cavilli e inganni per coprire e dissimulare i loro averi molte volte*; 9° Riferimento al processo della cristiana nuova Leonor Dias, in cui si decide sia udito il Consiglio Generale nel caso di accusa di cerimonie praticate in carcere; 10° Decisione del Cardinale Infante, per la quale si devono inviare al Consiglio Generale, perchè pronunzi sentenza, gli atti di alcun *cristiano vecchio* che dica *Dio non stare nell'Ostia ensacrata così perfettamente come sta nei Cieli*; 11° Trascrizione della provvidenza del Cardinale Infante del 1573 relativa a *vie contraddittorie e indirette*; 12° Altra trascrizione della provvidenza del Cardinale Infante sul modo di ricevere le contraddizioni, con data 5 luglio 1572; in note finali, dopo il Regolamento, si trovano ancora; 13° Trascrizione di provvidenza su libri, sul portare cose proibite ai mori e sugli stranieri; 14° Estratto relativo all'uso d'« insegne di fuoco », tratto dal processo di Maria Alvares; 15° Finalmente, riferimento al *nuovo cristiano* Antonio de Santiago, nativo di Coruche, il quale in Africa si fece moro, adottando nome e modo di vestire degli infedeli, e presentandosi al Santo Uffizio, non potè beneficiare del perdono generale pubblicato il 16 gennaio 1605, per il motivo che nella provvidenza del Cardinale Infante si alludeva soltanto a coloro che, fuggendo d'Africa, avevano abbracciato il culto esterno dei mori ma erano vecchi cristiani, il che fu confermato dal Consiglio Generale il 15 gennaio 1607.

nefando, trovai l'indice delle persone denunziate al Tribunale dell'Inquisizione per tale delitto, dal 1553 al 1587, indice che già pubblicai².

Conviene ancora ricordare che Papa Clemente VII, con bolla 24 febbraio 1524, conferiva alle Inquisizioni di Aragona, Valenza e Catalogna la conoscenza dei delitti di sodomia³.

Nel suo regolamento, lo stesso Cardinale D. Henrique revoca altri regolamenti anteriori, il che rende ammissibile la presunzione.




Fig. 1.

che essi fossero i medesimi secondo cui si regolavano le Inquisizioni spagnuole⁴.

² In *Amor Sáfico e Socrático*, pag. 140.

³ V. *Amor Sáfico e Socrático*, pag. 114.

⁴ Nel mss. citato è espressamente dichiarato: « E per che vogliamo che questo Regolamento solamente si osservi, abbiamo per revocati quali si vogliono anteriori di cui fin qui si facesse uso e comandiamo questo solamente si osservi e compia, come è in esso contenuto. Fatto a Lisbona a 16 di agosto millecinquecento cinquantadue. Il Cardinale Infante ». Nello stesso Archivio

Nel 1555, veniva ordinato dal Cardinale D. Henrique si procedesse contro i sodomiti in conformità a quanto consta dal seguente documento, a cui già ho alluso e che traduco letteralmente.

« Incarico dato agli inquisitori di Lisbona di conoscere della colpa di sodomia, ancorchè commessa da persone privilegiate. — Il Cardinale Infante Legato a latere in questi Regni e Signorie di Portogallo ecc. — Facciamo sapere a quanti vedranno la presente che, fidando nella dottrina e sana coscienza degli Inquisitori della città di Lisbona che sono al presente e che saranno in futuro e che faranno e compiranno bene e fedelmente tutto ciò che da noi loro sarà comandato, come spetta a servizio del nostro Signore e pel diritto delle parti (autorità apostolica), che in questa parte usiamo, e commettiamo le voci ai detti Inquisitori e a ciascuno di loro, e lor diamo esteso e intero potere perchè possano conoscere contro qualsiasi persone privilegiate di qualunque ordine stato e qualità, esenti e non esenti, delle quali loro sarà denunziato siano colpevoli del crimine nefando di sodomia e contro natura e processeranno soddisfatti con cadauno dei notai e col promotore del Santo Ufficio e risolveranno finalmente sentenziando a loro riguardo nella Tavola della Santa Inquisizione con i deputati di essa in conformità a diritto e secondo le loro colpe meriteranno, e per certezza di ciò ho fatto stendere la presente, data a Lisbona sotto il nostro segno e sigillo. Antonio Rodrigues la scrisse in Lisbona a 24 di maggio (1555) — Il Cardinale Infante Legato »⁵.

Col breve *Exponi Nobis* di Papa Pio IV, diretto al Cardinale D. Henrique, con data 20 febbraio 1562, gli era concesso adottare il rimedio che giudicasse necessario contro il delitto di sodomia, facendo giudicare i rei dal tribunale del Santo Ufficio.

Vien poi il 2° Regolamento del 1613⁶, che fu il primo ad uscire stampato in Lisbona per i tipi di Pietro Craesbeck e per

della Torre del Tombo, consultai il mss. 1533, che viene ad essere una copia del Regolamento del 1552 e riproduce le varie note e addizioni che si trovano nel mss. 1532. Neppure esso racchiude alcun riferimento al peccato nefando.

⁵ Questo documento è stato pubblicato dal Dr. Antonio Baião nell'*Arch. Hist. Port.*, V, pag. 425.

⁶ In una notizia, *Os Regimentos da Inquisição em Portugal*, pubbl. dal Prof. Pereira-Caldas, Braga, 1877 (Bibl. Naz. di Lisbona, II. G. 7129 v.), è presentato come 2° Regolamento in vigore nell'Inquisizione, revocato l'antecedente del 1552, che, a suo dire, fu osservato per 18 anni, il Regolamento del Consiglio Generale del 1570 e di cui il mss. 1534 dell'Archivio della Torre del Tombo contiene una copia. Secondo attestano i Sigg. Pedro A. de Azavedo

iniziativa di D. Pedro Castilho, nominato Inquisitore Generale con bolla di Clemente VIII, del 23 agosto 1604, il quale Inquisitore prese possesso nel 1605, ed aveva accumulato, a maggior lustro del suo nome, le dignità di *Dom Prior* di Guimaraens, Cappellano Maggiore ed Elemosiniere Maggiore, Vescovo di Angra e di Leiria, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente del Tribunale d'ultima istanza, Amministratore del gran-priorato del Crato e della Abbazia di Alcobaça e, due volte, durante il dominio castigliano,

e Antonio Baião, nell'opera *O Arquivo da Torre do Tombo*, non vi si trova l'originale.

Ma in una carta intercalata tra i fogli dello stesso Mss. si trova la seguente nota: « Questo Regolamento è la terza copia dell'originale che sta in altro libro. Dove questo sarà andato a finire? »

Procedendosi all'esame di questo Mss., si verifica che il documento in questione ha per titolo: *Regolamento del Consiglio Generale del S. Ufficio di questi Regni & Signorie di Portogallo* e si compone di 35 capitoli e reca la data del 1° marzo 1570. Viene poi la trascrizione dell'*alvarà* del re D. Sebastiano che conferma il Regolamento del Consiglio, quanto al fisco regio, datato da Évora il 15 marzo 1570 e subito dopo la trascrizione dell'*alvarà* del Cardinale D. Henrique, già investito del trono, approvando e confermando il Regolamento, sia riguardo alla giurisdizione sia al fisco regio, firmato in Almeirim il 16 novembre 1579. Altre trascrizioni e *alvaràs* troviamo, uno dei quali riguardante l'assenza delle persone di sangue giudaico dal regno, ed altro, 11 novembre 1606, che regola la resa dei conti dei tesorieri del fisco. A quest'ultimo segue l'indice col titolo: « Tavola in cui si contengono le principali cose del Regolamento del Consiglio Generale ». Si trovano in questo manoscritto, in ordine, anche « Il repertorio del Regolamento dei giudici dei beni confiscati », che ottenne conferma da Sua Maestà, il « Regolamento della persona che avrà a suo carico il collegio della Dottrina della Fede », copia di quello che si trova nel Regolamento del 1552, come la trascrizione su « Le Ostie Consacrate », « Indirette e contraddette », « Ricevimento delle contraddette » e delle providenza concernenti libri, cose relative ai mori, stranieri ecc. e già riprodotte. Appare poi il « Regolamento del Santo Ufficio dell'Inquisizione », con varie addizioni e note marginali. La numerazione dei capitoli si trova modificata a cominciare dal Cap. 80, corretto in *alíás* 141, e questa duplice numerazione seguita fino all'ultimo capitolo 167, *alíás* 228. Seguono ancora trascrizioni dei capitoli 10, 11, e 12 del Regolamento nuovo, in cui si tratta di coloro che abbandonano eresie occulte, e dei capitoli relativi a pene infami, del Cap. 17, e una disposizione sopra ciò che si deve leggere prima di passare a decidere davanti ai deputati dell'Inquisizione. Succedono la trascrizione della providenza regia che stabilisce l'esenzione da *coimas* (tributi) per gli ufficiali del Santo Ufficio, i privilegi sul popolo dati a favore degli Ufficiali e famigliari dell'Inquisizione, un *alvarà* di D. Sebastiano in beneficio di questi ultimi e, in fine, il privilegio conferito dal re e cardinale D. Henrique, esentando gli ufficiali del Supremo Tribunale dalle imposte (*cisa* e *imposiçam*).

era stato esaltato alla suprema magistratura di Vicerè di Portogallo.

Ma, ad offuscare e diminuire il lustro di tante prebende, titoli e prerogative, contava una serie di colpe non indifferenti, per es., l'accusa di poco scrupolo nell'attaccamento ai beni terreni, come colui che aveva disposto dei redditi provenienti da confisca a beneficio del maggiorasco che aveva istituito per un nipote.

E si suppone abbia contribuito ad abbreviargli la vita, divisa fra i trionfi del *sic volo, sic jubeo* della sua arroganza, la sua smisurata ambizione e lo spirito vendicativo, di fronte agli odi che aveva causati, il fatto che si dirigesse a Lisbona il Segretario di Stato, Fernando de Matos, con ordine di Filippo II per farsi rendere conto dei beni e dei denari confiscati a giudei e che, a quanto dicevano, s'era appropriato e aveva elargito a suo talento, sotto pretesto di lavori da eseguire nelle Inquisizioni del Regno.

Di tutto ciò fu chiamato a rendere conto a Dio il 31 marzo 1615⁷.

Gli si fecero, fra varie imputazioni, anche quelle di avere alterato il Regolamento anteriore del Santo Uffizio e di aver fatto eseguire quello che fece stampare, senza approvazione regia. Ma tali accuse, più sensibili in un Vicerè, si fanno anche a D. Francisco de Castro. Censure simili, mosse contro gli Inquisitori Generali, testimoniano, a mio modo di vedere, contro la negligenza e debolezza dei sovrani del tempo.

Questo secondo Regolamento ha per titolo: « Regolamento del Santo Uffizio dell'Inquisizione dei Regni di Portogallo, ricompilato per ordine dell'Illustrissimo e Reverendissimo Signore Don Pedro de Castilho, Vescovo Inquisitore Generale e Vicerè dei Regni di Portogallo. Stampato nell'Inquisizione di Lisbona da Pietro Crasbeeck nell'anno dell'Incarnazione del Signore 1613⁸ ».

Si attribuisce l'elaborazione di questo Regolamento al Dottor Antonio Dias Cardoso, addottorato in canoni, canonico delle chiese metropolitane di Braga ed Evora, il quale era stato deputato dell'Inquisizione di Lisbona nel 1576, Inquisitore in Coimbra verso il 1589, Inquisitore in Lisbona nel 1602 e, in fine, promosso

⁷ Questo Inquisitore Generale, figlio di Diogo de Castilho e di D. Isabel de Ilharco, ebbe un nipote dello stesso nome che fu Pedro de Castilho, deputato dell'Inquisizione di Coimbra nel 1635 e Inquisitore a Lisbona nel 1641.

⁸ Fogli da 11 a 48 numerati e Repertorio in fine, contenente 20 fogli senza numerazione. Reser. n. 238 A. Bibl. Naz. di Lisbona.

deputato del Consiglio Generale il 14 maggio 1610. Era ritenuto uomo molto dotto e prudente.

Dal giureconsulto Manoel Mendes de Castro il Regolamento del 1613 fu lodato, nella *Practica Lusitana*, l. II, Cap. I § 7 n. 16, in questi termini: « *Nihil ad praxim amplius desiderari potest* »⁹.

È interessante il documento, con cui D. Pedro de Castilho pone in esecuzione e conferma questo Regolamento, e che gli serve di proemio. Per questo lo trascriviamo qui letteralmente:



Fig. 2.

« Noi Vescovo Dom Pedro de Castilho, Inquisitore Apostolico Generale, contro Peretica pravità e apostasia, in tutti i Regni e Signorie di Portogallo, e in esso Vicerè. Facciamo sapere ai molto Reverendi Inquisitori Apostolici delle Inquisizioni dei detti Regni. Che vedendo noi che, dopo fatto il Regolamento del Santo Uffizio, che fece fare il Re Dom Henrique di gloriosa memoria, Inquisitore Generale nei detti Regni, e finora si osservò, e conforme la pratica e l'esperienza degli affari, che il tempo è andato mostrando, si fecero nuovamente dal serenissimo signor Arciduca Alberto,

⁹ Citato da Pereira Caldas.

mentre era Cardinale e Inquisitore Generale, e dagli illustrissimi e reverendissimi signori Inquisitori Generali nostri antecessori, molte ispezioni, istruzioni e provvigioni, con le quali si emendava e modificava il detto Regolamento, provvedendosi di nuovo in molti casi che occorreano, e le quali non erano incorporate nel detto Regolamento ed avevano necessità di essere pubblicate per la buona definizione degli affari concernenti il Santo Uffizio della Inquisizione, volendo a ciò provvedere e dare l'ordine necessario, per servizio di Dio, perpetuazione e buon governo del detto Santo Uffizio: essendo le dette ispezioni, istruzioni e provvigioni praticate e riferite diverse volte nel Consiglio Generale della Santa Inquisizione da persone dotte e di molta esperienza degli affari del Santo Uffizio. Determinammo riformare il detto Regolamento e fare di esso una nuova compilazione, di maniera che da tutti sia saputa e intesa, la quale essendo bene esaminata, emendata e ridotta in 17 titoli: Mandiamo si stampi e approviamo e confermiamo e vogliamo che in tutte le Inquisizioni soggette alla nostra giurisdizione si osservi e pratici uniformemente, così nel modo di procedere come in tutti gli altri. E ordiniamo ai detti Inquisitori che in conformità a questo Regolamento procedano, giudichino e decidano tutti i casi che occorreranno, e in quelli che non saranno in esso contemplati, seguano la disposizione di diritto, conforme la Bolla della Santa Inquisizione, sempre avendo Dio davanti agli occhi. E vogliamo che solo questo si osservi e gli si dia la debita esecuzione, come in esso si contiene, il quale è il seguente. Dato a Lisbona, ai venti due del mese di ottobre del mille seicento e tredici. — Il Vescovo Inquisitore Generale ».

Le disposizioni relative ai rei del nefando constano dal titolo quinto, cap. VIII, e sono così concepite:

« Gli Inquisitori conosceranno del peccato nefando di sodomia, e procederanno contro i colpevoli di qualunque grado, elevazione e qualità siano, ancor che esenti, o religiosi, nella maniera e forma con cui si procede nel delitto di eresia e apostasia, processandoli con i deputati e condannandoli alle pene che a loro parrà, anche a quelle stabilite per simili casi dalla Ordinazione di questo Regno, fino a che siano consegnati alla Giustizia secolare, conforme al Breve di Sua Santità, e provvidenza del Cardinale D. Henrique, fatta su questo caso, per la quale si ratificarono formalmente i testimoni, tacendosi nomi. E per i detti casi sarà chiamato l'Ordinario, ed i colpevoli andranno al *Pauto*

da fé: salvo quando parrà all'Inquisitore Generale che convenga in ciò adottare altr'ordine, conformandosi a ciò che Sua Santità ha ordinato. E mandiamo agli Inquisitori, e visitatori del Santo Uffizio, che per nessun caso accettino denuncia contro persona alcuna che abbia commesso peccato bestiale o di mollezza: salvo quando, occupandosi del peccato nefando, incidentalmente sarà fatta denuncia di tali delitti, nè di chierico che dormi con la sua figlia spirituale, fuori dei termini del Breve sui seduttori di cui si farà menzione nel capitolo avanti »¹⁰.

Ancora, quanto a queste colpe, determinavasi nell'*edicto e monitorio geral* che doveva essere pubblicato nelle chiese dopo il sermone: « ed altro se saranno obbligati a denunciare tutto ciò che sapranno contro alcuna persona o persone di qualunque qualità che siano, che abbiano commesso l'abbominevole peccato di sodomia contro natura »¹¹.

Questo Regolamento, di cui gli esemplari sono molto rari, contiene, per ordine, dopo il *titolo decimo settimo*, la *Tavola dei titoli*, le *Addizioni e dichiarazioni del Regolamento*, che constano di XXV capitoli, e finalmente il *Repertorio del Regolamento del Santo Uffizio e delle sue addizioni e dichiarazioni*.

Come si desume da quanto esposto su questo Regolamento, sebbene la sodomia ricadesse sotto la competenza del Santo Uffizio, non gli appartenevano fino allora, specificamente, nè il peccato di mollezza nè quello di bestialità. Lo stesso precetto trovo nei mss. che son copie del Regolamento di D. Pedro de Castilho¹².

Ancora, nel *Riassunto della corrispondenza degli Inquisitori Generali*, che si conserva nell'Archivio della Torre do Tombo corrobora questa disposizione la lettera del Consiglio Generale del Santo Uffizio, datata del 3 aprile 1603, del seguente tenore:

« *Carta que se nao tome conhecimento do peccado de mollicias.* — E ancora che alcun denunziatore denunzierà soltanto il peccato di mollezza, non prenderanno conoscenza di esso, visto il breve di S. S. e la provvisione del Re D. Henrique che non si occupino che del peccato di sodomia e che su le stesse mollezze S. Maestà

¹⁰ V. Res. 238 a fol. 25 v. a 26. Bibl. Naz. di Lisbona.

¹¹ Idem, tit. secondo, cap. 3, fol. 3 v.

¹² V. F. G. Mss. 741 e F. G. 6832 (U-2-104) Bibl. Naz. di Lisbona.

ha emanata provvisione o legge; per il che ordina che le Giustizie secolari si occupino di esse» (pag. 226).

Secondo lo stile del Regolamento del 1613, nelle ammonizioni da farsi ai sodomiti non si doveva promettere loro misericordia, e ugualmente si doveva procedere con i recidivi.

Il terzo in ordine cronologico è il regolamento del 1640, di D. Francisco de Castro, e che rimase in vigore durante 27 anni. Ha per titolo:

«Regolamento del Santo Uffizio dell'Inquisizione dei Regni di Portogallo. Ordinato per mandato dell'Illmo e Rmo Signor Vescovo Dom Francisco de Castro Inquisitore Generale del Consiglio di S. Maestà, in Lisbona, nelle Residenze, per opera di Manoel da Sylva. M. D. C. XL».

Ha un frontespizio maestoso, inciso in rame, e che riproduce le armi dell'Inquisizione fra due angeli, opera del famoso incisore Agostinho Soares Floriano, citato dal Cardinale Saraiva, Fr. Francisco de S. Luiz, e dal Conte de Raczynski nel *Dictionnaire historique-artistique du Portugal*, pagg. 277 e 279 a 280¹³.

Più particolareggiato del precedente, questo Regolamento stabiliva, quanto ai rei del nefando, varie categorie di confessi volontari e disponeva, per coloro che comparivano per la prima volta per fare la loro confessione, senza che vi fosse denuncia nè prima nè dopo la loro spontanea presentazione, che restassero esenti da qualunque penalità, ma fossero soltanto ammoniti: «non più commettano tal crimine, perchè se in esso torneranno a cadere saranno castigati con grande rigore» (Tit. XXV, 2).

Ma anche nel caso che si presentassero, dopo che già vi fossero a loro riguardo denunce o sopravvenissero dopo la loro confessione, erano esenti da pena pubblica, affinché, spiega il Regolamento, «non si astengano i colpevoli dal venire a confessare le loro colpe e scoprire i complici». Ad essi era solo applicata qualche pena e penitenza segreta.

Se le confessioni dei sodomiti peccavano in quanto incomplete o frodolente, incorrevano, secondo il grado della colpa, nelle penalità imposte ai *confessi reticenti, finti e simulatori nel delitto di eresia*.

¹³ Altra incisione dello stesso artista si trova nei *Sermoni* del P. Francisco de Amara, stampati in Braga da Gonçalo de Sasto.

Sebbene presentatisi per la prima volta, se i peccatori erano riconosciuti per libertini, allora espiavano segretamente la pena dell'esilio. In tal modo commenta l'arguzia inquisitoriale: con la confessione il reo si sottrae alla infamia, cessa lo scandalo che potrebbe essere sorto fra quelli che avessero notizia delle sue colpe e si evita il danno, che la sua compagnia causerebbe ad altri (Tit. XXV, 5).

Un'ultima categoria di rei (5i) presentatisi per la prima volta si considera quella dei libertini pubblicamente scandalosi.



Fig. 3.

È notoria la cattiva fama di uno che coltiva il vizio infame e le circostanze aggravano abbastanza i suoi errori peccaminosi? Offri casa o postribolo per il nefando, incitò alla sua pratica in modo da suscitare grave scandalo, perseverò in esso molti anni e lo praticò dovunque andasse? Senza altre considerazioni, gli spetta pena pubblica ad arbitrio, anche se si è presentato. Per quanto, chiarisce il Santo Uffizio, con la sua abituale perspicacia, il reo non riceve maggior pena nè infamia, dall'essere pubblico il castigo, di quella che è dovuta allo scandalo che ha dato con le sue colpe libertine (Tit. XXV, cap. 6).

Ai complici di quelli che si presentavano per la prima volta, allo scopo di mantenere il segreto quanto alle loro confessioni, non si impartiva l'arresto.

I rei presentatisi per la seconda volta, senza denuncia previa o posteriore alla confessione, nè pure della recidiva, incorrevano nella pena segreta dell'Esilio.

In una avvertenza circospetta, diretta da un'esatta osservazione, viene giustificato il criterio di «toglierli dal luogo del delitto, in quanto, considerato che raramente si emendano i colpevoli di questo delitto, giustamente si può temere che vengano ad essere incorreggibili, e conviene, per il bene dello Stato, esiliarli in parte dove non gli possano recar danno» (Tit. XXV, 8).

Se per avventura c'era contro di loro una testimonianza del secondo errore, prima o dopo la rivelazione fatta, ma senza costituire prova sufficiente, sottostavano alla pena segreta dell'Esilio se erano persone di qualità; se no, subivano pena pubblica arbitraria.

Ma se, fuori della lor confessione, si stabiliva prova sufficiente per tenerli per convinti, allora spettava loro pena pubblica straordinaria, *a mayor que possa ser*, e secondo le circostanze. Se si trattava di persona di qualità, doveva ascoltare la sentenza nella Sala del Santo Uffizio, ed aveva anche l'Esilio. Ma, se era persona ordinaria, senza titoli e prerogative, erano le verghe, l'Esilio e le galere. Risultava dalla prova che i presentatisi per la seconda volta erano *pubblicamente scandalosi o molto corrotti*? In tal caso non si badava a qualità. Si abbandonavano alla giustizia secolare e si confiscavano i loro beni «*na forma da ley do Reino*» (idem, 9).

Di coloro che volontariamente si presentavano premurosi all'Inquisizione, a liberare la coscienza tribolata, con l'agitazione e la paura del castigo, il Regolamento faceva un ultimo gruppo: quelli che si presentavano per la terza volta.

Ma poco loro giovava la confessione *motu proprio*. Se dell'ultimo errore non esisteva prova testimoniale contro di essi, restavano esenti dalla pena maggiore, incorrendo, però, in pena pubblica arbitraria. Ma se si otteneva prova decisiva della terza recidiva nella colpa, si procedeva alla confisca dei loro beni e, tenuti per incorreggibili, erano abbandonati al braccio secolare.

Passiamo ora alle persone arrestate prima della confessione spontanea dei loro errori, per il peccato di sodomia.

Istruito il processo, fosse il delinquente laico o ecclesiastico, secolare o appartenente a qualche ordine, se, osservate le formalità riferite, restava accertata la sua colpevolezza per aver confermata la prova della giustizia, diventando così *convinto*, secondo la terminologia del Santo Uffizio, o per confessioni da cui risultasse la prova ch'era *exercente*, equivalente alla pratica di almeno due atti consumati di *paedicatione*, allora lo minacciavano la confisca *eminente* dei beni e la consegna irreparabile alla giustizia secolare.

Ma tale disposizione non costituiva regola inflessibile. Vi erano considerazioni ed attenuanti per temperare il rigore del castigo, come l'età, speciali circostanze in cui si erano commesse le colpe, e categoria del peccatore. Perciò, dice chiaramente il Regolamento: «salvo se sarà minore di 20 anni o concorreranno tali circostanze di fatto o di qualità della persona che paia non doversi dare pena ordinaria, perchè allora le se ne darà un'altra straordinaria, la più grave possibile».

Ma se i rei si mantenevano fermamente negativi, dopo la pubblicazione della prova della giustizia ed anche dopo la tortura, a cui, in conformità alle norme inquisitoriali, doveva assistere il medico, davanti ad ostinato rifiuto di confessare il peccato di sodomia, dovevano «essere condannati a pene pubbliche arbitrarie, secondo parrà conveniente».

In poche parole, se non confessava integralmente e non confermava le deposizioni dei testimoni d'accusa, anche in casi veramente gravi, il delinquente non era abbandonato alla giustizia secolare.

Nel titolo XII, il Regolamento di D. Francisco de Castro stabilisce anche le pene per i condannati. E, dato il reo per convinto, con la prova della giustizia o la pubblica confessione, si dichiara: «e contuttociò non deve essere consegnato alla giustizia secolare». Cioè, salvi casi di maggiore gravità o in cui il misero peccatore avesse accumulate colpe di grande entità, *verbi gratia*, eresia, giudaismo ecc., era evitata la pena ultima.

I rei del nefando, convinti o confessi, erano classificati in tre categorie: 1° laici; 2° chierici; 3° religiosi professi.

Ai laici incombeva andare a udire la sentenza all'*auto publico da Fé*, sottostare alla confisca dei beni, alle verghe ed all'Esilio nelle galere *pelo tempo que pareesee*.

I chierici sottostavano alle pene stesse, eccettuate le verghe, e più alla sospensione, per sempre, dagli ordini, ed alla pri-

vazione del ministero e beneficio ecclesiastico, con incapacità di adirne altri.

Finalmente, i religiosi professi dovevano udire la sentenza nella sala del Santo Uffizio, restare sospesi dagli ordini, privati per sempre di *voce attiva e passiva* e relegati in monasteri lontani dalla comunità, dove avrebbero «reclusione nel carcere con le penitenze che si usano dare ai religiosi per colpe gravissime».

Potevano anche espiare i loro peccati nell'esilio fuori del Regno «con riguardo — chiarisce il codice inquisitoriale — alla gravità del delitto e qualità delle persone».

La manifesta benevolenza verso il clero regolare, al fine di evitare maggiore scandalo, aveva le sue restrizioni. Così lo stesso Regolamento dispone: «Ma in caso che siano incalliti nel delitto e scandalosi, andranno a udire la sentenza nell'*Auto da Fé* e saranno anche condannati all'esilio nelle galere». Pertanto, fra i monaci, i più ostinati nell'errore non si sottraevano all'obbrobrio della pena pubblica.

L'autore di questo Regolamento, D. Francisco de Castro, era nipote di D. João de Castro, Vicerè dell'India, celebre per la sua eroica intrepidezza, per il vasto sapere e per la grande nobiltà, il quale, dopo avere respinti i 40.000 turchi che avevano posto assedio a Diu, nell'India, offrì come pegno del prestito di 30.000 *pardaus* per la ricostruzione della fortezza, un ciuffo di peli della sua barba.

Rampollo di ceppo illustre, prima di essere investito dell'onore di presiedere quel Supremo Tribunale, si era addottorato in teologia, era stato rettore dell'Università di Coimbra, decano della chiesa vescovile della stessa città, vescovo della città di Guarda, ed anene presidente della *Mesa da Consciencia e Ordens* e consigliere di Stato.

Promosso Inquisitore Generale con Bolla di Urbano VIII, del 19 gennaio 1630, essendo poi implicato nella congiura contro il re D. João IV, nella quale ebbero parte il Marchese de Villa Real e l'Arcivescovo di Braga, fu imprigionato, fin dal 28 luglio 1641, nel forte del *Palazzo*, da cui ottenne, mediante delazioni meno degne e dimostrazioni di pentimento, di essere trasferito alla Torre di Belem. La sua liberazione, conseguita con tali arti, fu festeggiata pubblicamente sotto il patrocinio del Santo Uffizio con azioni di

grazie al Cielo, allegri rintocchi di campane, luminarie e varie dimostrazioni di gioia¹⁴.

Nel proemio del Regolamento dell'Inquisizione del Cardinale da Cunha, è censurato come superbo, eccessivamente, con allusione al panteon che fece erigere nel chiostro del Monastero di S. Domingos di Bemfica per custodirvi le ceneri dei suoi famosi ascendenti, e come *legislatore dispotico* per il regolamento che aveva fatto pubblicare, stampare e porre in esecuzione senza la sanzione regia. Spirò D. Francisco de Castro il 1 gennaio 1653, mentre si avviava ai 79 anni. Di tutti i Regolamenti dell'Inquisizione il suo fu quello che più tempo durò, cioè circa 134 anni.

* * *

L'ultimo Regolamento ch'ebbe vigore nell'Inquisizione portoghese fu quello del Cardinal da Cunha approvato in Consiglio Generale del Santo Uffizio il 14 agosto 1774, confermato con *alvará* regio del 1 settembre stesso anno e stampato a Lisbona presso Miguel Manescal da Costa. Nel frontespizio, invece delle armi del Santo Uffizio, reca le armi reali con la corona, fra due cornucopie. Ha per titolo: «Regolamento del Santo Uffizio dell'Inquisizione dei Regni di Portogallo, ordinato col Reale Beneplacito e Regio Ausilio dall'Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinal da Cunha, dei Consigli di Stato, e Gabinetto di Sua Maestà, e Inquisitore Generale in questi Regni e in tutti i loro Dominii. Stampato a Lisbona nell'officina di Miguel Manescal da Costa. Anno MDCCLXXIV».

Si compone di tre libri, di cui il primo comprende nove titoli, il secondo quindici e il terzo ventitrè. Subito dopo il frontespizio c'è l'indice delle materie.

Il testo del Regolamento è preceduto da un proemio, presentato dal Cardinal da Cunha, ma lo spirito che lo anima lo fa apparire come complemento della *Dedução Chronológica e Analytica* e del *Compendio Histórico*, lavori pubblicati sotto l'ispirazione del

¹⁴ F. G. Mss. n. 698, che appartenne all'Inquisitore Bartolomeo de Monteagudo, a fol. 35 Bibl. Naz. di Lisbona. Più d'un esemplare del Regolamento di D. Francisco de Castro si trova in questa Biblioteca; e, indipendentemente dal Res. 239-a., meritano essere citati l'esemplare, che contiene molte annotazioni manoscritte del sec. XVII, F. G. 717 ed anche quello, con note di qualche inquisitore del tempo, F. G. 6985 (U-7-18).

Marchese di Pombal ed ivi citati come elementi di informazione sicura e incontrovertibile.

In un attacco violento contro la Compagnia di Gesù, come quella che avrebbe esercitato, attraverso i tempi, la più nefasta influenza nella società portoghese, si allude alla *pravidade Jesuitica*, alle *Maximas do seu Dispotismo*, all'*Imperio da barbara e cega ignorancia que fizeram dominante* ed alla *felicissima época da sua expulsão*.

Il piano che presiede allo sviluppo di questo esordio e le espressioni usate, in poche parole il contesto e la forma, rendono plausibile la versione ch'esso sia stato elaborato dal Marchese di Pombal e scritto dall'*Official* della Segreteria del Regno, il poeta brasiliano, di Minas Geraes, José Basilio da Gama, autore della vigorosa epopea *Uruguay*.

Ed appare, infatti, interessante il confronto con lo stile dell'*Alvará*, dove si indica come nociva l'azione della Compagnia, attribuendole *perniciosas alterações* nelle Ordinanze del Regno, negli Statuti dell'Università di Coimbra e nella *moral christian*, e si accusa di perpetrare *eguais ou maiores estragos* contro la Bolla fondamentale, le Leggi della creazione e i Regolamenti del Santo Uffizio. Dovunque scorge *effeitos dos mesmos estratagemas da terribilidade Jesuitica*. E nello svolgersi dei *considerando* sorgono i riferimenti alla *noeiva prepotencia daquella Sociedade Jesuitica*, alle *tenebrosas sombras da ignorancia que foram difundidas* ed al ricordato *dispotismo*. È inutile proseguire nell'esame dell'*alvará*.

Il contesto e lo stile delle due composizioni è tale che vi si sorprendono frasi analoghe e fin gli stessi vocaboli.

Il nuovo Regolamento pare piuttosto un colpo vibrato contro la Compagnia di Gesù. Il proposito che lo animava si trova chiaramente espresso nella frase seguente: « entrambi nella più assidua, esatta e scrupolosa indagine se anche nei detti Regolamenti e Disposizioni era penetrato il veleno gesuitico » (Proemio, pp. 1 e 2).

Questa cosa curiosa denuncia bene lo spirito che aveva tracciate le pubblicazioni anteriori ed appare meno conforme all'indole del Cardinal da Cunha, piuttosto avverso a critiche storiche e ad elucubrazioni teoriche.

In riassunto, per la dimostrazione del concetto, della storia delle leggi fondamentali del Santo Uffizio, si insiste nello « sforzo della malignità gesuitica », per rendere quel Tribunale *puramente ecclesiastico*, dai tempi di D. Giovanni III e D. Sebastiano.

Si afferma che il Regolamento dato dal Card. D. Henrique nel 1552, ed a cui si attribuisce la data errata del 18 luglio, quando nell'originale si trova 18 agosto, non ebbe l'approvazione di Don Giovanni III per le arti della *capiosa intriga do Jesuita Ledo Henriques*, poi che era stata « idea di quel terribile regolare e de' suoi soci quella di attribuire al Papa una assoluta e illimitata autorità così nello spirituale come nel temporale; esiliare i lumi e far



Fig. 4.

dominanti le tenebre», — espressioni stranamente ardite nella bocca d'un cardinale o tracciate di suo proprio pugno.

Non minore sorpresa cagiona il riferimento al « Concilio di Trento, che fulmina colpi così mortali contro l'autorità e l'indipendenza della sovranità reale », essendo macchinazione degli *infami regolari* che fosse *puramente e semplicemente ricevuto dal detto Signor Cardinale Infante* come anche che fosse pubblicata la *Bolla della sua chiusura*, ai 7 settembre 1564, e spedite *lettere circolari* che imponevano la stretta osservanza dei decreti emanati dal Concilio. Imputa alla Compagnia l'istigazione all'assassinio, ed alla loro sepoltura nel Tago, di *più di duemila uomini dottis-*

simi, e dotati di altre virtù proclamate in frasi sonore, i quali si ritenevano capaci di fare opposizione ai progetti gesuitici.

Le si attribuisce ugualmente la prepotenza di alterare le bolle relative alla promozione degli Inquisitori Generali; questi dovendo essere nominati dai sovrani e soltanto confermati dai pontefici, fin dal regno di D. Sebastiano, per influenza dei gesuiti Leão Henriquez, Martim Goncalves e Luiz Goncalves, furono spedite le dette Bolle in forma di « *Motu proprio* », senza menzione alcuna delle regie nomine, abuso a cui pose termine D. José con la nomina di esso Cardinal da Cunha e mediante lettera del 15 novembre 1771, che rivendicava quel privilegio usurpato alla sua Reale Corona.

Prosegue il rosario delle colpe dei detti religiosi e, fra sdegnosi riferimenti ai Bellarmini ed alle *Massime ultramontane*, si rinfaccia loro che nei loro « errati principii si compilassero le Ordinanze dello Stato e si formassero le Leggi e gli Statuti dell'Università di Coimbra ». Torna insistente l'allusione alla artificiosa ignoranza, e, fra allisonanti recriminazioni, la critica a Regolamento stampato nel 1613, opera temeraria, frutto della barbara prepotenza gesuitica, che fece innalzare dalla polvere della terra D. Pedro de Castilho ed esaltarlo alle più alte dignità. Il Vicerè — dominavano allora i Filippi di Spagna — è trattato come disforme *Inquisidor Geral* per aver revocato il primo Regolamento manoscritto e per aver commessa « la sacrilega temerità » di dare alle stampe il suo Regolamento senza la sanzione « della Corona di questi Regni ». Ma l'indignazione non ha limiti davanti al frontespizio dell'opera e, trascritto il titolo, l'autore del proemio prorompe in questo sfogo ingenuo ma pieno di calore:

« Prospetto, di cui la temerità aumentò il nostro orrore, quando vedemmo impresse, fra il titolo e la data, le stesse e identiche armi, di cui sempre ha fatto uso la Compagnia chiamata di Gesù, nel centro d'un sole che manda raggi per tutte le parti fuori del circolo in cui si trova stampato, per significare la stessa temeraria Compagnia, che illumina e domina tutto l'Universo » (pagg. 6-7).

Facendo notare la mancanza dell'approvazione e conferma Regia, si rivolge contro il « temerario Inquisitore Generale, il famoso Dom Fernando Martins Mascarenhas » e l'accusa d'essere stato strumento servile dei gesuiti, di promuovere l'osservanza dell'*Index Expurgatorio* della Curia Romana e di aver fatto « com-

porre dentro *Santo Antão* dal Padre Balthazar Alvares l'altro indice più voluminoso », che regolava l'uso del commercio dei libri.

Subito dopo insorge contro l'Inquisitore Generale Dom Francisco de Castro, nei termini accennati, e lo rimprovera di aver stampato il suo Regolamento senza approvazione e conferma del monarca e di avervi stampata « l'arrogante, temeraria e sacrilega provvigione del 22 ottobre 1640, con la quale approva e conferma il detto Regolamento ».

E riconoscendo negli statuti stampati del Santo Ufficio lo spirito delle Decretali di Bonifazio VIII, che chiama « uno dei Papi che più si lasciò vincere dall'entusiasmo dei suoi poteri », lo spirituale ed il temporale, cita gli Eymerici, i Penha, i Symanca, i Carena e i Delbene come autorità a cui si ispirarono i Regolamenti e che « totalmente confusero il Sacerdozio con l'Impero » e « attribuirono ai Papi il potere diretto, e indiretto nel temporale dei Re ».

Passa poi ad una curiosa analisi e critica delle disposizioni contenute in quest'ultimo Regolamento, in cui distingue i cinque e perniciosi errori seguenti:

Consiste il primo nel nascondere ai rei i nomi dei testimoni di accusa come i luoghi e tempi dei delitti, come anche altre circostanze, ciò che rappresenta « violenza contraria al Diritto Naturale e al Divino quali sono espressi nel Cap. 3 del Genesi; nel Cap. 1 *De causa possess. et propriet.*; nella Ordinanza del L. 1, Tit. 9, § 12, e in tutte le altre disposizioni di diritto positivo ».

Il secondo errore consiste in procedersi « al rilasciare alla giustizia secolare, come dire morte naturale, alla confisca dei beni ed all'infamia, fino alla seconda generazione, per testimoni singoli, senza il necessario concorso delle tre identità giuridiche di fatto, di luogo e di tempo », altra deroga dal diritto naturale e dal divino, contraria ai cap. 17 e 19 del Deuteronomio, che prescrive « che nessuno sia condannato per la deposizione d'una sola persona, per quanto grave sia il delitto ». Quanto alle leggi umane, eccettua da tali osservabili disposizioni giuridiche il « delitto di sollecitazione o investigazione dei complici nel confessionario » e dichiara risultare da quel grave errore perpetrato dagli Inquisitori vedersi i rei obbligati alla Prova improbabile della Negativa generica, e vaga, che non *judicaram* o costretti a deporre che si dichiararono giudei con tutte quante le persone di loro conoscenza che la memoria lor può suggerire ».

A tali deplorabili *assurdi* attribuisce le « funestissime tragedie degli *autos da Fé* di Evora dell'anno 1563, dove senza colpa si vide rovinata la città di Beja », l'*auto* della città di Coimbra, sotto il regno di Filippo II, e l'altro che fu fatto a Lisbona, Inquisitore Generale Nuno da Cunha de Ataide, « in cui si pubblicarono, con la sentenza del famoso falsario Francisco de Sá e Mesquita, altre numerose e irrimediabili rovine dell'innocenza »; e infine allude all'*auto da Fé* di Lisbona, in cui fu resa pubblica l'innocenza del Priore del Convento della Vidigueira, morto nelle prigioni del Santo Uffizio.

Il terzo errore risulta dall'applicazione dei tormenti, che dichiara istituiti dai greci e romani « per gli schiavi solamente nei titoli del Digesto e del Codice *de quaestionibus* » e adottati nell'accertamento dei delitti per gli uomini liberi, in Castiglia, nelle leggi 2^a e 3^a, Tit. 30 part. 7, e nel Regno di Portogallo, nell'Ordinanza, l. 5, Tit. 134.

Ed aggiunge che, come effetto dei *clamori dell'umanità*, dei *sentimenti giuridici dei professori più dotti* e di ciò che l'esperienza mostra, che essendo la fragilità umana inferiore alla fermezza che sarebbe necessaria per tollerare i dolori dei tormenti, i tormentati arrivano a confessare, per liberarsi da essi, ciò che non hanno mai fatto nè immaginato, la riferita disposizione, contenuta nelle Ordinanze, fu abolita dal *direito não escrito de costume contrario*.

Si mostra la meraviglia che tal procedimento, *crudele e fallace*, si sia mantenuto nell'Inquisizione « in nome della Chiesa, che come madre piissima e madre di misericordia, non ebbe mai il diritto di uccidere, ferire e tormentare ».

Dopo questo slancio di compassione per i miseri rei, sottoposti a così barbare prove, per strappare loro le confessioni, si presenta, non davanti alla mente gretta e fosca dell'ambizioso cardinale che aveva sottoscritto, certamente, con il segno della croce questo preambolo-libello, ma nella coscienza agitata del truculento giustificatore dei Tavora trapassare la visione spettrale dei tormenti inflitti con la più atroce ferocia a coloro che erano stati trascinati al supplizio, in Belem, il 13 gennaio 1759.

Ma, scacciando le ombre che, dopo decorsi 15 anni dal loro epilogo, ancora diffondono quei lugubri avvenimenti, difende la *cruel averiguação* del procedimento della tortura per i *delitti di Stato* e le cospirazioni contro *persone Reali*.

In una ostinazione tenace contro il rimordere della coscienza, vuole giustificare l'uso di tali mezzi di indagine inumana nei

giudizi di slealtà, nei casi delle *congiure di molti* e così ragiona aggressivamente: È necessario estirpare tutte le radici di così nocive pestilenze fino alla loro estinzione », poichè per la vita dei monarchi e la conservazione della monarchia diventa « necessario e indispensabile prevalga la sicurezza pubblica sopra il comodo particolare del delinquente tormentato ». Ammette anche l'uso della violenza dei tormenti, in una difesa scrupolosa della Religione, per far cessare la diffusione delle sette dei novatori ed eresiarchi, i quali « possono e devono essere tormentati finchè dichiarino tutte le persone che pervertirono, al fine di estinguere queste velenose piante dalla Vigna del Signore fino alle ultime radici ». Questa eccezione pare aperta a favore dei sempre mentovati religiosi della Compagnia di Gesù.

Il quarto errore si riassume nell'imposizione dell'infamia al reo, nella sua persona ed in quella dei suoi discendenti; reo in stato di prigionia e processato, qualunque fosse il delitto, anche dopo applicate le pene. Manifesta enormità giuridica, in quanto, per l'ordine divino, i rei pentiti dovevano restare perdonati e *sceveri da ogni macchia* e, secondo la legge umana, eseguite le condanne e scontate le pene, gli antichi prevaricatori ritornavano pari agli altri cittadini. Conviene, tuttavia, ricordare che anche le Ordinanze stabilivano la pena dell'infamia.

Il quinto ed ultimo errore consiste nell'aver l'Inquisitore Dom Francisco de Castro trascurate le leggi del Regno, nella forma dei procedimenti, e adottato nuovo ordine.

Ed in fine dichiara nulli ed opera dell'*infedeltà, della malizia e dell'iniquità* i Regolamenti anteriori e valido soltanto il suo, che, *giuridico e giusto* in tutto il rigore, ebbe le sanzioni legali e fu approvato e confermato con l'*alvará* del 1 settembre 1774.

Lo studio del testo rivela che furono osservate le considerazioni esposte nel preambolo, come quelle relative alla tortura, e presenta espressioni analoghe e concetti improntati alla stessa forma dottrinarìa. A tal rispetto è interessante il Tit. XI, che tratta dei sortilegi e degli stregoni, indovini, astrologi ecc., ed in cui si trova un riferimento « al famoso gesuita Antonio Vieira », compreso nella critica severa.

I rei del nefando, in quest'ultimo Regolamento, sono soggetti alle disposizioni che risultano dal Titolo XXII, che traduco fedelmente :

« Di coloro che commettono il nefando delitto di sodomia. « Pel delitto di sodomia si procede in ambedue i Fori secondo i costumi

di questo Regno: Per questo contro coloro che saranno presi e processati dalle Inquisizioni, si procederà nel modo seguente.

« 2. Quelli che verranno volontariamente a presentarsi al Tribunale del Santo Uffizio e vi confesseranno colpe di sodomia, se non avranno ancora testimoni, e non ne sopravverranno dopo la loro presentazione, non saranno condannati a pena alcuna; ma, dopo ricevute le loro confessioni, saranno ammoniti che non commettano più tal delitto, perchè ricadendovi saranno castigati con grande rigore.

« 3. Se quelli che così si sono presentati, avranno già testimoni contro, o dopo la confessione ne sopravverranno, non saranno per ciò castigati con pena pubblica, affinchè per timore di questa o dell'infamia i colpevoli non si astengano dal venire a confessare le loro colpe e rivelare i loro complici, con cui le hanno commesse: ma riceveranno qualche pena o penitenza occulta, da cui non possa derivare conoscenza della loro colpa.

« 4. Quando le confessioni di coloro che si sono presentati saranno incomplete o fraudolente, in modo che si provi o fortemente si presuma che sono state fatte con malizia, senza riguardi ad essi i presentati saranno castigati in conformità alle loro colpe, come sono gli eretici che diminuiscono i loro errori, e quelli finti, simulatori e impenitenti.

« 5. Se i presentati saranno incalliti nel loro delitto, saranno condannati segretamente alla pena dell'esilio; perchè questa pena non impedisce la confessione, con cui i rei pretendono evitare l'infamia, e con essa cessa lo scandalo che poteva esserci fra coloro che avessero notizia delle loro colpe e si evita il danno, che la loro pratica e compagnia causerebbero altrui.

« 6. Se alcuno fosse tanto incallito in questo delitto e pubblicamente scandaloso, come se offrisse la casa per commetterlo o perseverasse in esso molti anni, commettendolo dovunque si trovasse, sarà castigato con pena pubblica arbitraria, senza riguardo che si sia presentato; perchè in tal caso il reo non riceve maggior pena nell'infamia del castigo pubblico di quella che si deve allo scandalo che ha dato col libertinaggio delle sue colpe.

« 7. Quelli che, dopo essersi presentati la prima volta, tornano a cadere nel delitto e si ripresentano, se del secondo errore non avranno testimoni contro al tempo della seconda presentazione nè dopo, saranno anche condannati segretamente alla pena dell'esilio, da cui siano sottratti dal luogo del delitto; per-

chè, data la poca emenda che d'ordinario si verifica in questo delitto, giustamente si può temere che vi riescano incorreggibili, e conviene allo Stato esiliarli in luogo dove non gli facciano danno.

« 8. Se quelli che si presenteranno una seconda volta avranno testimoni, del secondo errore, contro o dopo ne sopravverranno, ma non arriveranno a fare prova sufficiente per farli convinti; se saranno persone di qualità, ne renderemo conto a Sua Maestà affinchè questa provveda in modo da far cessare, col delitto, la ingiuria alla Nobiltà e lo scandalo dato dai rei; se non saranno di qualità, saranno castigati con pena arbitraria e prudente, quando si conoscerà lo scandalo della colpa potere eccedere l'esempio del castigo. Ma se questi sono convinti con prova di Giustizia, pubblicamente scandalosi o molto incalliti nel delitto; se saranno plebei (*peões*) o persone ordinarie, saranno condannati alle verghe e a dieci anni di galere.

« 9. Quelli che, essendosi presentati una prima e una seconda volta, torneranno una terza volta a commettere lo stesso delitto e torneranno a presentarsi; se del terzo errore non ci sarà altra prova contro di essi che la loro confessione, saranno castigati con pena arbitraria; ma se ci sarà contro essi prova legittima del terzo errore, ancorchè per un singolo testimonio (che in questo delitto, come in quello della sollecitazione e del *sigillismo* si devono indispensabilmente ammettere testi singoli), saranno consegnati alla giustizia secolare come incorreggibili e libertini.

« 10. Ogni persona che sarà colpevole, e imprigionata pel delitto di sodomia, prima che venga a confessarsi al Santo Uffizio sia laica o ecclesiastica, secolare o regolare; se sarà convinta con la prova della Giustizia, o con la confessione fatta dopo imprigionata, sarà castigata nella maniera suddetta, secondo il caso in cui si troverà fra quelli sopra ponderati.

« 11. Avendosi ragione particolare e politica per non imporsi la pena ordinaria a persona convinta con la prova della Giustizia o con la propria confessione, nei casi sopra raffigurati ricorreremo al Re Mio Signore, per provvedere nella maniera sopra detta.

« 12. Nel caso che alcuna donna, compresa nel delitto di sodomia debba essere per questo castigata nel Santo Uffizio, udirà la sua sentenza nella Sala o nel Tribunale (*Mesa*) dell'Inquisizione, pel grande scandalo e danno che possono derivare dal rendersi maggiormente pubbliche tali colpe; e sarà esiliata a S. Thomé o Angola; ma se si avranno circostanze più forti che le ponde-

rate per doversi pubblicare il castigo, sarà condannata alle verghe ed all'esilio che parrà in uno dei detti luoghi » (pagg. 146-149).

* * *

Il Cardinale da Cunha, quarto figlio dei Conti di S. Vicente, Manoel Carlos da Cunha e Tavora, e di D. Isabel de Noronha, nacque in Lisbona il 27 settembre 1615 e fu dottore in leggi, deputato del Santo Uffizio e più tardi Inquisitore Generale, Vescovo di Leiria, Arcivescovo di Evora e contemplato colla porpora cardinalizia ai 6 agosto 1760.

Quando entrò nell'Ordine di Sant'Agostino, di cui fu canonico regolare, cambiò il suo nome di João Cosme da Cunha in D. João de Nossa Senhora da Porta. E come frutto del suo ingegno, si cita soltanto il lavoro pubblicato nella *Collectio Academiae Liturgiae Pontificiae Exhibens Lucubrationes*, T. II, il quale si intitola « Dissertazione sulle vesti usate dai sacerdoti nella liturgia, durante i primi sei secoli della Chiesa ».

La storia non gli è stata molto indulgente nell'apprezzare il suo spirito e le sue qualità morali.

Riferisce Jacome Ratton nei suoi *Ricordi*¹⁵ che il Cardinale, nelle vene di cui correva il sangue dei Távora, « era Vescovo di Leiria quando successe l'infelice attentato contro la vita del Signor Re D. José; ed in una sua giustificazione mostrò non essere complice nel delitto dei suoi parenti, e lo fece con tanta sagacia, o altri lo fece per lui, che si accattivò l'affezione non solo del Re, ma del Marchese di Pombal, donde risultò che fu promosso Arcivescovo di Evora e successivamente Inquisitore Generale, *Regedor* delle Giustizie, Ministro Assistente al Consiglio di gabinetto e ultimamente elevato alla dignità cardinalizia ». Dalla testimonianza di quel contemporaneo risulta che sovrabbondava in audacia di quanto difettava in cultura. « Non

¹⁵ *Recordações de Jacome Ratton Fidalgo Cavaleiro da Casa Real, Cavaleiro da Ordem de Christo, ex negociante da Praia de Lisboa e Deputado do Tribunal Supremo da Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas e Navegação, sobre ocorrencias de seu tempo em Portugal; durante o lapso de sessanta e tres annos e meio, alias de Maio de 1747 a Setembro de 1811 e que residio em Lisboa. Acompanha-se de algumas subsequentes reflexoens para Informaçoens de seus proprios Filhos. Com Documentos no fim; Londra. Impresso por H. Beryer, Bridge Street, Blackfriars, 1813, pagg. 320 a 324. Res. 397 v. Bibl. Naz. de Lisboa.*

sarà necessario dire che questo uomo, che tutto il mondo ha conosciuto per poco istruito, era abbastanza astuto per sapersi insinuare presso il Marchese di Pombal, al punto che questi facesse le sue proposte e desse il suo parere, nella presenza del Sovrano, come suggerimenti dello stesso Cardinale ». Quanto alla sua Biblioteca, a cui alluse con encomio Padre José da Fonseca, nei *Poemi* di Antonio Ferreira, dei quali gli dedicò l'edizione, ecco i termini in cui si espresse, in una versione abbastanza diversa da quella di Inocencio Francisco da Silva nel suo *Diccionario Bibliografico* :

« Nonostante, se il detto Cardinale non era uomo di lettere, ebbe per lo meno una scelta e numerosa libreria, che si diceva arrivasse a undici mila volumi, i quali, per essere stati conservati intatti, furono chiamati dal Conte da Ponte, uomo di criterio e arguto, col nome delle undici mila vergini, quando della detta libreria si parlò davanti a numerosa compagnia alla tavola del Marchese di Pombal ».

A proposito del Regolamento del 1774, dichiara che il preambolo e *Palvará* : « sono due cose che mi furono molto vantate dal funzionario della Segreteria di Stato che le scrisse sotto dettatura del Marchese di Pombal ».

Nota la sua ingratitudine verso il Marchese di Pombal, che tanti benefizi gli aveva elargiti : « Fu oltremodo ingrato, poichè trovandosi nel palazzo reale, quando il Signor Re D. José si ammalò e perdette la parola, ebbe l'animosità di andare incontro al Marchese di Pombal, che entrava nel Palazzo, e intimargli l'ordine di ritirarsi, perchè quivi non aveva più che fare e le sue funzioni erano terminate ».

Lo accusa anche di attribuire al suo antico protettore d'aver dato voto di morte contro i Signori di Palavan, quando era stato lui a darlo, come anche di imputargli il trafugamento dell'argenteria confiscata al Duca di Aveiro e che egli aveva comprata all'Erario Reale a respiro, non adempiendo poi i suoi obblighi.

Dopo alcuni fatti concernenti la vita poco edificante di questo uomo, insinua che il Marchese di Pombal si era prevalso della sua alta dignità ecclesiastica, come nel procedimento contro i gesuiti, nella proibizione del noviziato negli ordini religiosi, nel far dipendere dalla licenza regia l'esercizio degli ordini sacri ed anche nell'impedire ai Regolari qualsiasi acquisto di beni « per compra e disposizioni testamentarie a favore delle anime dei testatori ».

Canaes, nei suoi *Studi* citati da Innocenzo, lo chiama *vero lupo nella gregge del Signore*. Il Cavaliere de Oliveira nella sua *Recreaam Periodica*, trattando del malocchio (*quebranto*) e suoi antidoti, riferisce che Sua Eminenza, per la cura di questo male, usava chiamare la stessa *benzedeira* che lo curava, di nome Catarina do Espirito Santo. Donde si deduce che quel Tit. XI del Regolamento, relativo a stregoni e indovini, non è opera sua. Camillo Castello Branco allude al Cardinal da Cunha nelle *Noites de Insomnia*, II, pag. 94, sotto il titolo *Auto da Fé... a rir*, inserendovi la *Noticia presencal no Auto da Fé a que presidiu o Cardeal da Cunha em 11 de Outubro del 1778*.

Carico di onorificenze, ma poco stimato dagli uomini rese l'anima non pura al Creatore ai 31 gennaio 1783.

Ci fu ancora un progetto di nuovo Regolamento per il Santo Ufficio, coordinato dal giurisperito Pascoal José de Melo Freire, dottore giubilato in leggi nell'Università di Coimbra, Canonico dottorale di Faro, di Guarda e di Braga, e che, fra l'altre cariche, fu *Desembargador* della *Casa de Supplicatam* (corte d'appello), del Consiglio Generale del Santo Ufficio, del Consiglio della Regina D. Maria I e Socio effettivo dell'Accademia Reale delle Scienze di Lisbona.

Ma questo progetto, compilato per ordine dell'Inquisitore Generale D. Fr. Inacio de S. Gaetano, primo ed unico vescovo della città di Penafiel, fondata il 3 marzo 1770, non fu mai approvato. Questo Inquisitore Generale, dell'Ordine dei Carmelitani scalzi, confessore della Regina D. Maria I, nacque in Chaves ai 31 luglio 1719 e morì nel *Paio* di Queluz ai 29 novembre 1788.

Secondo questo progetto, si abolivano la tortura e gli *autos da Fé*, così nelle piazze pubbliche e nelle chiese come nelle sale dell'Inquisizione; cessava la trasmissione delle pene ed anche l'esenzione per le prerogative civili. Le carceri perpetue si convertivano in prigioni pubbliche, permettendosi le visite ai prigionieri, previa licenza; ed i delitti scandalosi si giudicavano pubblicamente e sotto stretta osservanza delle norme del procedimento giudiziale.

CONFRONTO CON LA LEGISLAZIONE CIVILE.

Vediamo che significa l'espressione tante volte ripetuta dagli Inquisitori: consegnare alla giustizia secolare.

Voleva dire che il reo era consegnato al potere civile, sotto la giurisdizione dei *Corregedores* dei delitti della Corte o della Casa del Porto, ai quali magistrati competeva giudicare i sodomiti secondo la lettera delle *Ordinanze*, in cui, con chiara espressione, viene comminata la pena del fuoco. Così, le *Ordinanze*, L. V, Tit. 13, determinano:

« Prin. — Ogni persona di qualsiasi qualità che commetterà peccato di sodomia in qualunque modo, sia bruciata e col fuoco fatta polvere; affinché non mai resti memoria del suo corpo e della sua sepoltura; e tutti i suoi beni siano confiscati a vantaggio della Corona dei nostri Regni, ancorchè abbia figli; ed i suoi figli e nipoti resteranno incapaci e infami, come quelli di coloro che commettono il delitto di Lesa Maestà ».

La legislazione civile stabiliva anche, come premio ai delatori, la *metà dei beni del colpevole*; e, se questi non aveva beni, i delatori dovevano ricevere 100 *crociati*, ed i loro nomi non dovevano essere rivelati, se così desideravano (V. §§ 4 e 5).

Nell'accertamento del delitto di sodomia, bestialità e mollezze, *toccamenti disonesti e turpi*, la legge civile stabiliva fosse applicabile la tortura.

Ecco quanto dispone il n. 8 del ricordato Tit. 13:

« E in ogni caso in cui si avranno colpe di questi peccati, o tali indizi che, in conformità al diritto, bastino per la tortura, sarà il colpevole sottoposto alla tortura e interrogato dai compagni e da qualsiasi altre persone che commissero il detto peccato o sanno di esso ».

Si consideravano esenti dalla tortura il nobile, il cavaliere, il dottore in canoni, leggi o medicina ed i *veredores* (amministratori, consiglieri municipali), fatta eccezione se incorrevano nei delitti di Lesa Maestà, fellonia, falsità, falsa moneta, falsa testimonianza, fattucchieria, furto, lenocinio e sodomia (L. V, Tit. 134-3). Nel caso di delitto di Lesa Maestà stabilivano le *Ordinanze* che questa prova poteva essere ripetuta, nel caso che il giudicante reputasse il reo, nonostante la sua negativa, avere commesso il delitto, se nuovi indizi o testimoni sopravvenivano e, in fine, se posteriormente contraddiceva ciò che aveva confessato durante i tormenti.

I bigami, quando negavano il secondo matrimonio, erano soggetti alla tortura, che era anche data a malfattori ed a fuggiaschi, i quali, se erano schiavi, potevano ricevere fino a quaranta *xèrgate* affinché confessassero in nome del loro padrone e signore.

Conforme le disposizioni delle Ordinanze, assistevano alla tortura soltanto il giudicante, il cancelliere e l'esecutore (L. V, Tit. 134, § 2).

Riguardo alla sodomia o meglio al peccato nefando, la legge civile istigava alla denuncia, minacciando con gravi pene colui che sapesse di tali delitti e non li rivelasse, cioè con la perdita di tutti i suoi beni e l'esilio. I rei che spontaneamente confessassero le loro colpe, potevano ottenere il condono della pena.

Dal confronto fra la forma del procedimento dell'Inquisizione contro i peccatori del nefando e le disposizioni inserite nella legge civile, appare la maggiore severità di questa.

Questa opinione trovo anche espressa nell'opera *Institutionum Juris Criminalis Lusitani* di Paschoal José de Melo Freire, dove tratta della *Venus nefanda* e dice:

Huius autem criminis cognitio quamvis mixti fori dicatur, ad Sancti Officii Quaesitorem spectat ubi benignius quam in saeculari punitur.

IL PECCATO NEFANDO IN PORTOGALLO ED IL TRIBUNALE DELL'INQUISIZIONE

Avocando a sè la difesa della Cristianità contro i mali che l'affliggevano, il Santo Ufficio in Portogallo, oltre i delitti di eresia giudaismo, apostasia, patto col demonio, sortilegi, sacrilegi e giuramenti falsi, investigava e sentenziava i delitti che si riferivano alle diverse modalità erotiche. Tra questi le violazioni contro il 6° Comandamento della legge di Dio, giudicate dagli Inquisitori, erano incluse la seduzione nel confessionario, la bigamia o propriamente la poligamia — visto trovarsi rei che più d'una volta tradivano la prima moglie entrando in contratti di nozze illecite con altre rivali, — ed anche il peccato nefando. Così l'Archivio del Supremo Tribunale costituisce per gli studiosi, fonte di informazione sicura e della più espressiva eloquenza, non solo per ciò che si riferisce alle credenze religiose, alla forme di trasgressione dei suoi precetti, come altresì in mezzo a vari elementi documentari di carattere psicologico, artistico, storico, ci fornisce dati sopra l'espansione capricciosa della vita sessuale da parte della massa dei fedeli ed infedeli, che l'Inquisizione aveva sotto la sua incansabile e prescrutatrice vigilanza.

Alcuni di questi delitti ricadevano sotto il dominio o competenza del foro civile, e la legislazione che li reggeva non era in Portogallo meno severa, non le mancavano infatti i processi di tortura, per strappare la confessione ai delinquenti nè la più impassibile crudeltà nelle sentenze.

I rei giudicati dal Santo Ufficio e ritenuti indegni di perdono secondo la formula consacrata, erano consegnati al braccio secolare, al quale spettava applicare le pene supreme: quelle dell'impiccagione e del fuoco. E' perciò che gli Inquisitori nei processi designavano per misericordioso il loro tribunale, che, tentando attenuare il rigorismo delle pene scritte nelle leggi civili — le nostre ordinazioni — e purificare le anime, non interveniva direttamente nella esecuzione della pena di morte.

Il peccato nefando era la forma sincopata dell'espressione messa in voga dagli Inquisitori *torrendo e nefando peccato della*

sodomia, e perciò corrispondente primitivamente a questa pratica: *coitus in ano cum mas aut foemina aut praepostera Venus*. Col decorso dei tempi ed il numero crescente di rei giudicati cominciarono frattanto a registrarsi nell'Archivio del nefando altre modalità della lussuria. Aver colpe riguardo al nefando equivaleva in ultimo ad esercitare qualsiasi di queste varianti peccaminose, senza tuttavia indicare forzatamente quella di sodomia.

Ora nei quaderni e processi del nefando si incontrano incluse: a) la sodomia considerata come la pratica di atti peccaminosi esercitati sia sopra creature di sesso mascolino, che femminile; b) i tentativi di questa ultima specie erotica, senza *immissio*, e che indicavano col termine latino di *conatus*, sforzo, tentativo; c) le *molicies*, vocabolo che inglobava diverse forme di lussuria sia le pratiche masturbatorie, sia di fricazione, di femorazione, ecc., escludendo le specificate sotto qualche altra rubrica e compiute tra creature del medesimo sesso; d) la *fellazione* che a margine della descrizione particolareggiata dell'atto lubrico solevano gli Inquisitori indicare mediante la locuzione latina « *per os* »; e) finalmente oltre queste forme voluttuose iscrivevano nei quaderni del nefando la bestialità o peccato bestiale, che con tutta la proprietà definivano e scrupolosamente differenziavano dalla sodomia. — distinzione ai giorni nostri non osservata nel campo delle scienze sessuali da diversi autori, specialmente tedeschi e francesi.

Senza eccezione di razza, nazionalità, classe o privilegi, i membri delle varie sfere sociali si umiliano dinanzi al Santo Ufficio per purificare le anime macchiate dal peccato. Dal mendico o schiavo, al letterato, al nobile, all'alto dignitario della Chiesa, tutti sono soggetti alla superiore giurisdizione del Supremo Tribunale, dalla cui severità non sono esenti, quando avessero prevaricato, gli stessi famigliari, promotori e persino gli Inquisitori, qualunque sia la categoria, dignità o prerogative. Le confessioni dei delinquenti trascinano nella loro rete i compagni (complici) dell'errore.

Iscritti, per il caso che ci interessa, nei quaderni del nefando a capriccio delle costrette rivelazioni o denunce, e anche nei quaderni del promotore, i nomi dei complici, sono trascritti nei libri

intitolati *Repertori del nefando*, dei quali, anni or sono, nelle dipendenze dell'Archivio della Torre do Tombo, tra una risma di vecchi processi, rilirai, non ancora catalogati, il 1° ed il 2° Repertorio.

Il 1° repertorio contiene i nomi dei rei di questo delitto, cominciando dall'anno 1587; ed il 2° dall'anno 1630.

Tuttavia già prima del 1587, l'inquisizione in Portogallo giudicava questi delitti, come appare da una provvisione del Re D. Giovanni III, pubblicata in Lisbona il 1° gennaio del 1553, e di un'altra del Card. Infante D. Enrico, Legato a latere, datata da Lisbona il 24 maggio 1555, e posteriormente ancora come risulta dal tenore dei Brevi Apostolici concessi dai Papi Pio IV, il 20 febbraio 1562, e Gregorio XIII, il 13 agosto del 1571 (1).

Nei questi Repertorii sfilano i nomi dei rei, in disposizioni abbastanza arbitrarie e senza metodo, alcune volte aggruppati per gli stessi nomi, senza attendere all'ordine alfabetico, incontrandosi primieramente verbi gratia, gli Antonio e nel mezzo di questi gli Agostini, Adoni e Amatori dell'inveterato peccato; qui continua la lista, parendo che si faccia attenzione agli anni delle denunce e confessioni, per osservarsi subito interpolazioni e bruschi salti; in uno appariscono i nomi di vari nobili, e più sotto sono menzionati col titolo del loro ordine i frati del Carmine, quelli di S. Domenico, o i religiosi della Compagnia di Gesù.

Così per trovare il nome di un determinato peccatore, diviene indispensabile sfogliare con la più attenta pazienza dal princi-

(1) Il distinto pubblicista ed investigatore Dr. Antonio Bayão nell'Archivio Stor. Port. vol 5° p. 200-201 dice « che fin dal 1550 D. Giovanni in lettera a Baldassarre de Faria gli inviava un memoriale per domandare al sommo pontefice che la Inquisizione potesse giudicare del peccato nefando, tanto grave ed abbonimevole innanzi a Dio ed agli uomini. » (Corpo Diplomatico v. 6° pag 379) Nel Febbraio del 1553 lo stesso monarca insisteva per ottenere il breve che concedesse la licenza già domandata (Ibidem vol. 7° pag. 210) e solamente il 20 Febbraio 1562 col Breve « *Erponi nobis* », fu concesso al Cardinale D. Enrico, incaricato di prendere provvidenze circa i sodomiti (Ibidem v. II pag. 600) impiegandosi così 12 anni a risolvere una pretesa della Monarchia Portoghese. È tuttavia fatto accertato che già prima del Breve « *Erponi nobis* », cioè prima del 1562, sia per la lettera dell' *Editto del Tempo di Grazie*, come per mezzo delle previsioni già citate, l'Inquisizione prendeva conoscenza e giudicava delle colpe del nefando come consta dall'indicazioni espresse nei regolamenti degli inquisitori.

pio alla fine. le vaste pagine di questi manoscritti, dove non scarseggiano i fogli in bianco. Il promotore tuttavia, allenato alla fatica quasi quotidiana del suo lavoro, certamente li conosceva come le sue dita. Al lato dei nomi si scrivevano le indicazioni, raccolte mercè la fortuita ed incostante rivelazione della memoria dei suoi complici, quasi sempre monche ed incomplete, ma allusive all'età, stato, naturalità, filiazione, residenza, e alle volte a caratteri individuali, non avendo tuttavia omissioni circa la natura della colpa. A margine si fa menzione dei nomi dei testimoni, il tempo nel quale gli incorsi nel peccato furono denunziati, presentati o incarcerati, come pure i quaderni del promotore del nefando che si riferiscono a loro.

Regolamenti dell'inquisizione (2).

Se il reo compariva spontaneamente, per la prima volta, sebbene fosse già denunziato, restava esente dalla prigione, pena pubblica e di infamia sopra se stesso ed i discendenti, soffrendo frattanto in segreto la pena e la penitenza imposta dagli Inquisitori. Conveniva, tuttavia, che le sue confessioni non fossero ritenute per diminuite o fraudolenti, cioè non suscitassero grave presunzione di essere fatte con malizia, poichè in tal caso sarebbe giudicato come i « *confessi, imperfetti, finiti o simulatori del delitto di eresia* ». Così pure costituiva motivo di eccezione alla circostanza di essere tenuto colui che si presentava per notoriamente e pubblicamente scandaloso come se usasse « *dare la casa per il nefando, o fosse terzo per esso, o perseverasse in esso molti anni, commettendolo dovunque si trovasse* ». In tal caso la confessione volontaria non lo liberava dall'essere incarcerato e giudicato. Quanto a coloro che erano presentati per la seconda volta (recidivi) senza testimoni della seconda caduta, o con testimoni che comparivano dopo della loro confessione, senza poter presentare prove sufficienti, solamente nel caso esplicito di

(2) (Regolamento di D. Francesco de Castro tit. XXV). Esso comandava di procedere « *contro i colpevoli del peccato nefando di sodomia di qualunque grado, stato, qualità, preminenza o condizione, anche se fossero esenti e religiosi, osservando la stessa forma, come si procede nel delitto di eresia* ».

essere i delinquenti persone qualificate, erano esenti dal carcere del Santo Ufficio e venivano puniti con condanna segreta colla pena dell'esilio (3).

Tuttavia se il colpevole non si decideva ad andare a tranquillizzare la sua coscienza d'innanzi al tribunale ordinario, se fosse stato recidivo, sopra di lui pendeva l'accusa di gravità, o si fosse reso complice di qualche reo di elevata categoria, il cui processo stava organizzato, per il conveniente esame di tutte le colpe, il promotore del Santo Ufficio, fondandosi sull'ultima denuncia, aggiunte in più le deposizioni costanti dal segreto, e facendo menzione dei nomi dei testimoni, domandava al tribunale di procedere contro il colpevole, che fosse eseguito l'ordine di imprigionamento e che i suoi beni venissero sequestrati.

Le domande del promotore venivano esaminate in seduta ordinaria, costituita da tre Inquisitori in esercizio e presieduta dal più anziano. Dopo che in essa gli inquisitori avevano pronunciato il loro parere, molte volte in armonia con quello del promotore, si ordinava in conformità colla formula ed il regolamento, che gli atti fossero inviati al Consiglio Generale, che, in ultima istanza, pronunciava sul mandato di cattura. Avvenivano pertanto dei casi, nei quali il tribunale rimandava ad altro tempo la domanda del promotore; e mi sovviene, come esempio, nel secolo XVII, quello che successe col baccelliere in diritto, Andrea Castilho, di anni 21, nel cui processo il tribunale è del parere che si debbano aspettare prove maggiori e propone di officiare le Inquisizioni di Coimbra e di Evora per avere nuove denunce, ed « *avendole si aggiungano agli atti per essere di nuovo sottoposte al giudizio del tribunale* ». Il promotore non dandosi per convinto nè vinto, espose le sue ragioni e fece appello come di aggravio a lui fatto, mentre il tribunale mantenne ferma la sua decisione. La questione fu definita da un sobrio decreto del Consiglio Generale, che dando ragione al Promotore, ordina l'imprigionamento immediato del reo, ed il sequestro dei beni.

Il Consiglio Generale si componeva di 6 membri o deputati, cinque dei quali erano sacerdoti ed uno frate di S. Done-

(3) Più avanti si dirà intorno alle pene e categoria di coloro che si presentavano spontaneamente.

nico, e che per il fatto stesso di essere ascesi a questo posto, godevano *ipso facto*, degli onori propri di coloro che appartenevano al Consiglio di S. Maestà.

Presiedeva l'Inquisitore Generale, e nell'assenza di lui, il più anziano dei consiglieri, che molte volte disimpegnava anche la carica di Inquisitore di Corte, usufruendo per questo onore, un aumento di retribuzione annuale per la casa, pagatogli dal tesoriere del fisco.

Dopo che il Consiglio aveva dato la sua sentenza, se il reo era assente, veniva dato l'ordine di imprigionarlo ed interrogarlo, e da qualunque punto del continente o delle Indie, dove egli si trovasse, veniva condotto all'Inquisizione dove si apriva il processo, venendo nello stesso tempo i rispettivi documenti, il certificato di battesimo, le informazioni, le deposizioni dei testimoni, ed entrava nelle carceri, accompagnato dai famigliari e dall'ufficiale di giustizia.

Quando il reo di nefando si trovasse incarcerato per altro delitto, dipendente dal foro civile, come per omicidio, e in questo caso, trovandosi in Lisbona, si trovasse nel Limoeiro, si domandava il suo trasferimento nel carcere dell'Inquisizione, si notavano i termini della consegna, indicandosi il numero della carcere donde usciva, e chiuso il processo, ritornava all'antica prigione, essendo ritenuto in questa fino al giorno dell'esecuzione della sentenza del Santo Ufficio, la quale prevaleva su quella del foro civile.

Se per avventura il colpevole era persona grata alla Corte, si sollecitava l'autorizzazione del Re, ed avutala, si spiccava il mandato perchè il magistrato lo mandasse a prendere. In questo caso, accompagnato dall'Ufficiale di giustizia del Santo Ufficio e dai famigliari, era consegnato all'alcade delle carceri, che dopo averlo passato in rivista come tutti gli altri carcerati, per non permettergli di portare con sè cosa alcuna proibita, destinava il carcere, dove avrebbe dovuto cominciare la sua angustiosa penitenza. L'ordine d'imprigionamento, stampato su carta di lino col suggello del Santo Ufficio, conteneva le seguenti espressioni: « Gli Inquisitori Apostolicæ cõtra l'eretica pravità e apostasia in questa città di Lisbona e suo distretto, etc. Diamo ordine a qualunque famigliare Ufficiale del Santo Ufficio, che

(s'indica il luogo dove si trova il reo ed il suo nome) ... e lo prendiate per colpe, che contro di lui sono state denunciate in questo Tribunale del Santo Ufficio, che sono colpite da prigione, e presolo e ben custodito con un letto, e con vestito necessario al suo uso, ed anche (quantità arbitraria) di danaro per il suo sostentamento, lo conduciate e consegnate a questa Inquisizione all'alcade delle carceri, sotto chiave: e comandiamo in virtù di santa obbedienza, e sotto pena di scomunica maggiore e di procedere come più opportunamente giudicheremo, a tutte le persone tanto ecclesiastiche che secolari di qualsiasi grado, dignità, condizione e preminenza, di non impedire di fare quanto sopra: anzi, domandandolo voi, vi prestino tutti gli aiuti, mantenimento, albergo, letto, ferro, catene, barche e tutto ciò che vi può essere necessario per il prezzo e stato della terra. Compiasi così con molto segreto e cautela, etc. Dato in Lisbona nel Santo Ufficio dell'Inquisizione sotto il nostro sigillo e quello di essa (Inquisizione). ». Seguono il giorno, il mese e l'anno e le firme del notaio, ed in fine quelle degli Inquisitori del Tribunale Ordinario.

Una volta che lo sfortunato era posto ai ferri, là, dentro la fredda tristezza di quelle oscure pareti, penava e si dibatteva tra lamenti, rimbianti, dubbi e disperazione, interrotti da fugaci visioni di speranza. Ora preso da scoraggiamento rimpiangeva la perdita della libertà, e di tutti i suoi beni, l'assenza della famiglia, l'infamia e la rovina che lo minacciava, ora con segni di rivolta insorgeva contro il presunto traditore, che colla sua perfida denuncia lo aveva trascinato là.

Si calmava alcune volte, confuso e perplesso, senza ben comprendere la causa decisiva del suo imprigionamento, mantenuta sotto impenetrabile segreto fino alla lettura del libello accusatorio o della prova di giustizia o di altre; e si dibatteva, assorto in interpretazioni ed attenuanti del suo peccato. E nel rinnovato sforzo del suo continuo pensare, in alcuni momenti, sotto lo stimolo di energie che sorgono al subitaneo pensiero di una rivelazione salvatrice, si alzava animoso e confidente nella speranza di vincere quell'ispido aspetto dei suoi feroci giudici, colla solida e ben concatenata argomentazione, che in un lampo di

ispirata difesa gli brillava d'innanzi. Ed ora, in una visione di impressionante chiarezza, gli pareva di averli d'innanzi per confonderli e illuminare di nuova luce la mente oscura a fine di reclamare, con orgoglio, giustizia, e, subito dopo, commuovere colla comunicazione di una sentita sensibilità gli inquisitori, che, nella loro qualità di fragili creature umane, avrebbero dovuto essere soggette tanto all'errore come ai sentimenti di commiserazione e di pietà. Frattanto il processo cominciava ad organizzarsi, indicandosi nel foglio che serviva di copertina il numero rispettivo, il nome, l'inquisizione, la data nella quale fu preso, mediante l'ordine di cattura, e il documento di consegna, l'accusa del promotore e le decisioni del tribunale ordinario e del Consiglio Generale.

Giorno per giorno l'incartamento aumentava di volume coll'aggiunta delle relazioni delle varie sedute alle quali il reo era sottomesso. Consistevano in quelle dette dell'*inventario* e della *genealogia*, sia recedute, seguite od intercalate tra quelle delle confessioni, succedendo intanto in ordine sistematico, l'esame in genere, l'esame in specie, il libello accusatorio, la difesa, le deposizioni dei testimoni della difesa, la prova di giustizia, le discussioni, alle volte tra queste la tortura. Poi venivano i voti degli Inquisitori deputati, la sentenza definitiva del Consiglio Generale, la sua esecuzione, referenze eventuali sopra il destino del reo fino alla morte, commutazione, o compimento integrale della pena, e talvolta la liberazione finale del sentenziato.

Accompagnamolo attraverso le sue prove.

Dal carcere il reo era condotto alla sala delle sentenze, ornata d'inverno con raso e d'estate con tappezzerie di pelle, a deporre nel tribunale ordinario, che nei giorni non di festa teneva due udienze, una la mattina e l'altra al dopopranzo, che duravano per tre ore, eccettuato il sabato dopopranzo, nei quali non oltrepassava le due ore. In generale, tralasciando alcune varianti, dal 1° ottobre fino a Pasqua, quelle del mattino cominciavano alle 8 e terminavano alle 11; e quelle della sera duravano dalle 2 alle 5; e nel rimanente tempo dell'anno le prime si iniziavano un'ora più presto, alle 7, e le seconde un'ora più tardi, alle 3 pomeridiane.

Cominciamo coll'assistere, come avveniva con relativa frequenza, nell'ordine de'processi alle

Confessioni.

In queste udienze, dopo indicato il nome, la filiazione, l'età, ed aver prestato sugli Evangelii il giuramento di dire la verità e mantenere il segreto, il reo cominciava a sfilare il rosario delle sue colpe, indicando il nome del complice, la categoria, la professione, il tempo, il locale nel quale aveva commesso la turpitudine, e con circostanziata manifestazione dei particolari, faceva un'esposizione nuda e cruda del modo, della posizione e del numero delle pratiche lubriche, se fu agente o paziente o se si era comportato in una od altra maniera. Per il caso di sodomia doveva inoltre dichiarare se l'intromissione era stata parziale o completa, se la *emissio seminis*, aveva avuto luogo dentro o fuori dell'ano, ciò che veniva a costituire attenuante, chiamandosi nella terminologia inquisitoriale la designazione di *sodomia frustra* o non consumata. Ed in questa manifestazione di segrete passioni, importava non omettere riferimento anche ad alcune delle altre modalità lascive sopra menzionate nel precisare le colpe del nefando. Per ciascuna mala ora di tentazione o di caduta col medesimo complice o con altri, si osservava a rigore la riferita norma descrittiva, e, nel processo, si scrivevano a margine, nella linea corrispondente, per facilità di consultazione, le indicazioni essenziali: nome, luogo, natura della pratica lasciva, agente o paziente.

Nessuna di queste particolarità nella relazione della colpa era da disprezzarsi, sia per corroborare, sia per informare la testimonianza formulata, sia, alle volte, per suggerire allo stesso reo, nella sua ulteriore difesa, un alibi salvatore.

La referenza al tempo poteva involgere allusioni più o meno interessanti a qualche avvenimento politico, sociale o guerresco, campagna o battaglia memorabile, come anche ad una partenza di navi o caravelle, o a qualche ammutinamento della plebe, scampagnate o pellegrinaggio, e ricordare in modo insperato aspetti curiosi della vita del popolo.

La menzione dei luoghi, in ciò che riguarda soprattutto i centri più popolosi, cita talvolta le strade, i vicoli, gli archi, muraglie con la loro denominazione tipica e ben evocativa, di sapor agreste ed arcaico, riguardante qualche industria locale, uffici, arti, mestieri, costumi, in un casuale riflesso di leggenda, tradizione e storia, come anche, per caso, veniva a precisarsi la situazione di certi edifici, palazzi, monumenti e case nobili, permettendo per così dire attraverso piccoli frammenti dispersi, emendare o ricostituire l'aspetto generico dei vecchi borghi e di città, o la fisionomia dell'antica capitale, con la sua disposizione topografica e toponimica caratteristica e animata, con un vocabolario di ammirabile semplicità ma ricco di sonorità.

Nel momento di precisare il compartecipe nella colpa, alle volte la memoria di chi confessava quasi si ritraeva o si turbava, e ora gli sovveniva il nome appena troncato, ora non si ricordava del nome di battesimo, e neppure di famiglia, e solamente gli si presentava alla mente soltanto il soprannome seguito per regola dall'età probabile, categoria, ufficio, e da alcuni segni di identificazione, come statura, complessione, colore della pelle, barba, capelli ed occhi, l'insieme fisionomico, i tratti più dominanti del naso, labbra e mento, riferendo a proposito qualche cicatrice o deformità appariscente e, se occorre, descriveva anche le vesti che portava.

Alla fine di ciascuna di queste sedute, nelle quali il reo sciordinava la triste sequela dei suoi errori e protervie, venivano lette le sue dichiarazioni, perchè vi aggiungesse o rettificasse quanto credeva opportuno. Se sapeva leggere o scrivere le sottoscriveva di proprio pugno. In caso contrario, un familiare od inquisitore lo faceva per lui, ed, essendo minorenni, il suo procuratore.

Mentre il reo riprendeva il cammino verso il carcere, si scriveva in seguito il *termini di fede sopra il credito*, nel quale veniva notato il giudizio circa il grado di fiducia e sincerità che ispiravano le dichiarazioni fatte, e assegnavano in ordine il procuratore ed il notaio.

Tra i fogli di lino del processo, scritti su entrambe le facciate e corrose dall'inchiostro che li buca e li converte in un merletto

trasparente, appare a noi, qualche volta intercalato nel mezzo delle confessioni l'

Inventario.

In queste sessioni si procede all'arruolamento dei beni dell'incarcerato e della famiglia, a cominciare dai beni in radice, coll'indicazione ed il computo di alcuni beni di maggiorasco, di aziende, di proprietà sia rustiche che urbane, coi suoi fori ed i gravami. D'innanzi agli occhi nostri passano così terre di semina, frutteti, orti e giardini, lingue di terre, semplici angoli di torri, alcuni molini ad acqua presso il margine del fiume, molini sparsi sulle chine o sulla cima dei monti, alcune galere, svelle e pompose, o qualche modesta barca peschereccia, o da costa.

Viene in seguito la descrizione dei mobili come sono distribuiti nelle stanze: letti, tavoli, sedie, tamburelli, vecchie arche ventrute e bauli infarciti. Sono ora i tappeti, i paramenti, panni di arazzi e di pelle di cuoio. Si fa menzione dei pannelli e si passa in rivista la libreria. Poi si esaminano e si fa l'inventario degli oggetti di oro e di argento, delle gioie della moglie e dei figli. E finalmente, vicino agli oggetti impegnati, si scrive la lista dei debitori e creditori.

Così si oltrepassa la soglia dei palazzi e case nobili; si entra in varie case, in quelle dei ricchi, piene di beni, ed in quelle dei benestanti, se ne visita l'interno, per dar conto del relativo conforto che là regna; ma il più delle volte si passa per la porta del povero e dell'abbandonato, sorprendendo in un batter d'occhio, il fare del tutto vuoto, immerso nell'ombra della desolazione e della miseria.

Una grande massa di persone passate per l'inquisizione era ridotta a stendere la mano alla carità, a seguire come schiavo il loro padrone, o a faticare nel triste guadagno del pane, giorno per giorno; molte volte essa non ha altro che il vestito che porta, e per caso qualche debito. E' la massa ignara e rude della società, piena di vizi e credulità, ma che, non per questo merita meno studio. Ancora tra questa diversa gente che accorre al tetro tribunale, alcuni nati nell'abbondanza, figli di famiglia,

di sangue nobile, ma spogliati dei loro beni dalle vicende della fortuna, o dai capricci di imprudenti dissipazioni, ben potevano esclamare, senza orgoglio d'intenzioni filosofiche, ma anzi in tono di profondo abbattimento *l'omnia mea mecum porto* » del celebre Biante.

Pertanto, perciò che si riferisce alla gente ricca e di discreti averi, queste sedute d'inventario costituiscono un sussidio di incalcolabile importanza per lo studio del mobiliario, vestiti, belle arti ed arti applicate, lettere, oreficeria e gioielleria di quei tempi remoti, come anche sopra usi e costumi o modi di vivere dei nostri antenati.

Tuttavia solo molta perseveranza, attaccamento ed amore per le cose antiche permetterebbero, mediante la lettura attenta di queste migliaia di processi, ancora da studiarsi, di ricomporre una piccola parte di tanto importante spoglio. E appena attraverso continue ricerche e faticante lavoro, tra la spessa ganga apparentemente inutile, qua e là affiorano alcune pagliuzze di oro di un passato lontano.

Genealogia.

In questa seduta gli Inquisitori domandavano al processato se era cristiano recente od antico, quale la sua origine e residenza, il nome dei genitori, avi materni e paterni e di dove erano oriundi. In seguito indagavano se aveva ricevuto il sacramento del battesimo e della cresima e quali furono i padrini. Poi raccoglievano dichiarazioni sopra il saper leggere e scrivere, se aveva studiato qualche scienza, se aveva viaggiato, notandosi le terre percorse ed il tempo che in esse aveva dimorato.

Era di precetto investigare anche intorno alle persone colle quali aveva familiarità, e cogliere elementi intorno alla loro età, categoria sociale e credenze.

Nel decorso del compassato interrogatorio si informavano se alcuna volta fosse stato imprigionato e avesse subito penitenza dal Santo Ufficio, e se ciò fosse avvenuto per qualche suo parente. Ed infine costituiva prassi osservata il domandare se sospettava della causa di sua prigionia.

Esame in genere.

Solamente dopo ultimate le confessioni, l'accusato di nefando era chiamato a questa seduta del tribunale, e sottoposto al seguente interrogatorio, nel quale a parte leggere varianti, si riassumevano le formule inquisitoriali:

1.^o Aveva riflettuto sopra le sue colpe ed aveva alcuna altra cosa a dichiarare per tranquillità della sua coscienza?

2.^o Sapeva che ogni fedele cristiano era obbligato ad osservare interamente i precetti di Dio ed i comandamenti della Sua Santa Legge, non violandoli in parte od in tutto?

3.^o Sapeva certamente che il 6.^o comandamento condannava ogni genere di lussuria, e, principalmente, il peccato di sodomia contra-naturam?

4.^o Ignorava forse che il peccato di sodomia fu sempre castigato dalla Legge Divina, naturale ed umana per essere uno dei più orrendi ed abominevoli peccati, col quale più si offende la Maestà Divina?

5.^o Riconosceva essere obbligato a dire tutta la verità innanzi a quel tribunale e fare chiara ed intera confessione delle sue colpe per tranquillità della sua coscienza?

Avute le risposte del colpevole, per chiudere l'udienza si insisteva ancora una volta perchè facesse appello alla memoria in modo da esporre la verità integralmente, senz'ombra di mala fede o di omissione. Gli si leggeva in seguito la deposizione fatta per confermarla o chiarirla, e dopo la firma sua o del rispettivo procuratore, lo si faceva rientrare in carcere.

Esame in specie.

In questa udienza si domandava al reo se aveva riflettuto sopra le sue colpe e se aveva qualche altra dichiarazione da fare. Consegnate per iscritto le nuove confessioni, che per caso avesse fatte, ed in modo ben chiaro, l'affermazione categorica che non aveva altro sulla coscienza da rivelare, lo si interrogava allora circa il luogo nel quale si erano praticate determinate pratiche lubriche, constatate dalle dettagliate descrizioni fatte dai testimoni di accusa, il cui nome rimaneva occulto, designandosi appena il tempo in cui si era effettuato l'atto turpe. Ciascuna

delle accuse contenute nel processo, non confessate dal reo, od alle quali aveva fatte imperfetta referenza, veniva esposta, sotto forma di domanda, facendosi il nome del complice e del luogo, con voce calma e monotona e cadeva come una martellata sopra il cervello tormentato del penitente, aumentando il suo spavento e la sua confusione.

Alternavansi i quesiti colle risposte del reo, il quale in una agitazione fatta di angustie e di perplessità, senza poter scoprire il delatore, molte volte aggravava la sua colpa con nuove e importanti rivelazioni.

Con tutta solennità gli Inquisitori lo avvertivano che avendo diminuito nella confessione alcune delle sue colpe, il promotore del Santo Ufficio, pretendeva accusarlo e presentare alla mensa del tribunale il libello accusatorio, e perciò insistevano prima che fosse presentato che esaminasse scrupolosamente e con tutta attenzione le sue colpe, dichiarando quello di cui ancora si ricordasse « per la salvezza dell'anima sua ».

Letto l'estratto dell'udienza, lo si mandava di nuovo in prigione e facevano noto al promotore che venisse col libello.

Libello accusatorio.

Nel medesimo giorno, od in giorni seguenti, ricondotto dinnanzi al tribunale, dopo essere ancora una volta esortato ad investigare la sua coscienza ed a colmare le dimenticanze, il reo udiva la lettura del libello accusatorio. Scritto col formulario uniforme secondo le norme inquisitoriali, il libello notava il delitto per il quale era stato preso il reo, e faceva allusione, mediante la evocazione dei precetti biblici e dei doveri del cristiano, nell'austera forma delle espressioni consacrate, alla gravità dell'*« orrendo abbinnevole e nefando peccato di sodomia »*. E a reclamare giustizia in nome della legge e della Divinità offesa, si dichiarava se il misero era stato agente o paziente, o avesse proceduto nell'uno e nell'altro modo, con persone di sesso maschile o femminile o di ambo i sessi. E, come fondamento, in un appello minacciosissimo, vibrando collera sacra, esponeva l'affrontuoso ruolo delle colpe rivelate, per arguire in regola generale, colla dichiarazione che la confessione del reo, era « *simulata* »

diminuita » e venire ad annunciare il testimone della denuncia, lasciando propositatamente nel silenzio il nome ed il luogo conforme il precetto seguito anche nelle udienze di confessione dei reo, il quale così mezzo smascherato, udiva erigersi contro di lui, come in un rabbioso accavallarsi di onde, il voluminoso coro altisonante e clamoroso per la violenza, delle accuse proferite.

E per termine di questa irata diatriba di accuse, dopo di aver ben stretto la pesante catena delle sue colpe, dichiarando il reo incorso nelle « *pene di infamia, confisca di tutti i beni per il fisco e per la Camera Reale e nelle altre pene menzionate nel diritto, risultante dai Brevi Apostolici e leggi di questo Regno contro simili delitti* », vibrava contro la speranza vacillante del reo il colpo di grazia, richiedendo che fosse « *consegnato al braccio secolare* » il che equivaleva alla condanna al fuoco.

Finita la lettura si reiterava l'avvertenza di confessare tutta la verità, e perchè lo facesse con sicurezza giurava sopra gli Evangelii. Ascoltate le sue dichiarazioni, era letto per la seconda volta il libello accusatorio, e gli si domandava se aveva alcuna cosa da esporre, quale la sua difesa, o se alle volte desiderava un procuratore che gli organizzasse la difesa.

D'innanzi all'affermativa si indicava l'avvocato, al quale il reo dava i diritti necessari « *apud acta et agenda* », gli si offriva una trascrizione del libello, dopo di che, per più di una volta ammonito, udita la lettura dell'estratto dell'udienza, veniva ricondotto alla sua carcere.

Per infondere timore nei rei e spingerli alla confessione completa delle loro colpe, a fine di evitar loro la ricaduta, quando fossero liberati, era di stile dell'Inquisizione che il promotore, in tutti i processi, anche nei casi di meno gravità, terminasse il libello accusatorio colla domanda per la quale il reo fosse consegnato *alla curia secolare*.

Difesa

Avvocato, Repliche, e testimoni in favore.

Per assumere il disimpegno delle sue funzioni, l'avvocato od il procuratore, prima di elaborare la difesa, in una seduta alla quale assisteva il suo costituente, doveva prestare giuramento col quale si obbligava ad assisterlo e consigliarlo con tutta verità,

e per il suo bene, in tutto ciò che giovasse alla sua causa, a non « *lasciarlo indifeso in cosa alcuna* », ma nel medesimo tempo « *se per il discorso (sic) di questo negozio intendesse che il reo procurava di allungarlo e non di difendersi, desisterebbe dall'impegno, dandone prima conto al tribunale* ».

Il procuratore ordina gli articoli della difesa e le repliche al libello accusatorio, secondo gli elementi forniti dal reo e in riassunto esponeva quanto giudicava potersi esporre in favore del reo. Per tal fine, alle volte era necessario alludere alla categoria, professione, titoli nobiliari, alle cariche coperte, servizi prestati al Re e al Regno, buona fama di cui godeva, scrupolosa condotta, proibita nel modo di disimpegnare il suo mestiere; o si riferiva alla sua estrema indigenza, rovina od acciacchi, o allo zelo nell'osservanza delle pratiche religiose, nell'assiduità alla messa, agli uffici pii e devoti; o al pagamento integrale dei debiti e promesse fatte alla Chiesa; al fatto di essere per la prima volta comparso d'innanzi al Santo Tribunale, di non essere recidivo nell'errore; si riferiva alla minore età nel tempo delle sue colpe e l'averle praticate spinto o per istigazione di chi sopra di lui aveva autorità, ascendenza o dominio, e, finalmente, alla sincera fedeltà della sua accusa di confessione, unita al proposito fermo della più rigorosa emendazione.

In seguito si faceva la contestazione delle colpe imputate al reo, attribuendole all'ispirazione perversa dell'invidia e della malevolenza, e alla maldicenza, e veniva intercalando nel quadro una breve rassegna di vecchie discordie, risse e minacce, di odii che non si erano assopiti; alle volte tipici quadri di costumi, che caratterizzavano un'epoca, sia del tempo della gioventù impulsiva, sia di un determinato mezzo come quello della nobiltà divenuta crudele per fiera balordaggine, o degli accademici, gente da bravate e violenze, della Coimbra degli altri tempi. E, in questo tumulto di animi e agitarsi di passioni e conflitti, entravano in collera movimentata, — sussidio inedito per lo studio delle armi aggressive di ere remote — il bastone rompicapo (cassetête), il bastone nodato, il coltello, il pugnale, il moschetto o l'archibugio.

IL PECCATO NEFANDO IN PORTOGALLO ED IL TRIBUNALE DELL'INQUISIZIONE*

Per distruggere il valore di testimonianze false o gravi, e per prova più evidente delle asserzioni esposte, per mezzo di fatti e di date, venivano nominati infine i testimoni e ciascuno degli articoli impugnati nella contestazione e difesa.

Per ciò che riguardava i testimoni da designarsi, era costume degli Inquisitori di avvertire il reo, che *« era conveniente che questi fossero cristiani, e tra questi prima gli uomini poi le donne, e che non fossero suoi parenti o del servizio della sua casa »*.

Compite le formalità e fatte le debite avvertenze, il tribunale per dispaccio faceva conoscere se attendeva in tutto o in parte la difesa e decideva che si procedesse all'intimazione delle persone designate dagli articoli accolti.

Il delinquente, per meglio difendersi dalle accuse, poteva domandare che gli fosse dichiarato il luogo, nel quale il testimonio di accusa gli imputava la colpa. E il tribunale in generale concedeva.

Dopo che i testimoni avevano giurato sugli Evangelii di dire la verità e di mantenere il segreto, si domandava loro se conoscevano il colpevole e tutto quanto intorno a lui sapevano. Poi menzionavansi gli articoli della difesa per la quale erano stati chiamati, e presa nota delle loro deposizioni si procedeva alla loro lettura perchè fossero confermate o corrette.

Pubblicazione della prova di giustizia.

Si redigeva poi la così detta prova di giustizia, dopo di aver uditi i testimoni della difesa, ed in questo documento, la cui lettura era fatta al reo in una seduta e colla gravità di uso, si riferivano le colpe che il reo manteneva in oblio o che ancora negava.

* Vedi la prima parte di questo articolo in questa "Rassegna", VI (1926) p. 161.

A tali accuse il processato poteva ancora opporre contestazioni, redatte nel modo analogo a quelle passate e che sarebbero o no accettate.

Se altri testimoni comparivano a deporre contro l'incriminato, si poteva procedere ad una nuova pubblicazione della prova di giustizia.

La tortura.

La tortura era riservata per quelli, che persistevano, dopo fatta la prova di giustizia nella tenace negazione delle loro colpe. Così si esprime formalmente il regolamento di D. Francesco de Castro, Inquisitore Generale, per mezzo della Bolla di Papa Urbano VIII, datata dal 19 gennaio 1630; il quale era nipote del celebre Vice-Re delle Indie, D. Giovanni de Castro, e si gloriava del titolo di Dottore in Teologia, Rettore dell'Università di Coimbra, Vescovo di Guarda, Consigliere di Stato, Presidente del Tribunale di Coscienza ed Ordine, che fu fatto prigioniero nel Forte del Palazzo e poi trasferito nella Torre di Belem, e in seguito posto in libertà e reintegrato nelle sue cariche il 15 febbraio 1654 per essere stato implicato nella congiura contro D. Giovanni IV: E i negativi che non saranno stati convinti per la prova di giustizia, saranno posti alla tortura.

Ora tra gli imprigionati per questo delitto non erano frequenti i negativi.

E prendo per fondamento, oltre la lettura dei vari processi, l'opinione categorizzata degli Inquisitori di quei tempi che affermavano: « *l'esperienza ha mostrato che coloro che confessano il peccato nefando dicono la verità* ».

Exceptis excipiendis. aggiungerò. Vi erano alle volte eccezioni. Determinato prevaricatore, istruito da fonte ben conoscitrice che la sodomia consumata era punita con una pena rigorosa, si allungava nella descrizione umiliante delle minuzie, per ispirare fiducia, dei vari atti lubrici, ritenuti di meno gravità, verbi gratia, mollezza, *conatus*, etc. e rimetteva ad un intenzionale silenzio quello di cui qualche suo complice, in modo esplicito e circostanziato lo accusava.

Gli Inquisitori si sforzavano per stabilire con fondamento e sicurezza la prova del delitto. E perciò insistevano per strappare la confessione al reo. Accettati i testimoni di difesa, di nuovo udivano i testimoni di accusa e i complici, perchè questi rettificassero le loro deposizioni. E dopo tali diligenze, se rimanevano persuasi della colpevolezza del reo, davano mano a questo processo (della tortura) per ottenere la confessione ed appurare la verità nuda e cruda.

La tortura, istituita già nel foro civile, non era tuttavia applicata arbitrariamente, alla leggera, per pura soddisfazione di sanguinosa e barbara crudeltà. Proposta dal Tribunale Ordinario, a cagione della discordanza tra le dichiarazioni del colpevole e dei testimoni come associati nella turpitudine, in conseguenza di alcuna diminuzione, che impediva di stabilire la prova fondamentale, ed anche perchè l'attitudine dell'incriminato dava luogo a sospetto di finzione e di giurare il falso, tutti i deputati ed inquisitori si radunavano in Tribunale completo (seduta plenaria) e, discusso il caso, facevano notare nel processo il loro parere individuale.

Perchè, con sicurezza, rimanesse chiaro se mai potesse sopportare la tortura in conformità colle prescrizioni del regolamento, sollecitavasi l'avviso e la testimonianza del medico e del chirurgo sopra la salute di colui che era caduto nel peccato nefando, se avesse potuto sopportare uno o più « *tratti semplici o doppi o tutta la tortura* ».

Solamente dopo aver compiute queste formalità venivano inviati gli atti al Consiglio Generale, il quale dava il voto definitivo.

Era norma stabilita dall'Inquisizione di Lisbona che sei giorni prima che il reo fosse sottoposto al supplizio, si mandasse avviso al custode delle carceri perchè procedesse ad una rigorosa visita del locale destinato a questo genere di tormento.

Là con tutto lo scrupolo e minuzia esaminerebbe la corda, il banco dove il reo sarebbe disteso colle mani incrociate sulle coste, la carrucola per mezzo della quale il peccatore non convertito alla prova di giustizia, sospeso per le braccia, sarebbe innalzato, oscillando come un fardello nello spazio, vagamente illuminato da una

luce pallida e lugubre. Il severo funzionario, avrebbe osservato bene lo stato delle corregge, che avrebbero servito per legare e stringere con forte violenza lo sventurato cultore della rovinosa passione a questo strumento di tortura, dove per mezzo di una grossa corda che scorreva sopra la puleggia, in alto, dovrebbe soffrire la dislocazione impressa a tutto il suo scheletro in un momento critico di spavento, tra le imprecazioni ed i gemiti, in quanto macabramente ballonzolava nell'aria in scomposte disarticolazioni di acrobata da circo.

Per ben essere certo del funzionamento della corda, il funzionario doveva legare alla carrucola un peso, ed in seguito, farlo dislocare come si facesse la prova per dare tratti. E per sperimentare la revisione passata allo strumento del martirio, il peso resterebbe pendente dalla carrucola fino alla vigilia del supplizio.

Poi gli occhi del custode delle carceri si volgevano indagatori anche verso il cavalletto, dove il reo, spogliato dalle sue vesti, avrebbe dovuto essere disteso. E doveva osservare il collare di ferro destinato a stringere il collo della vittima; le corde che dovevano legare le braccia e il collo dei piedi, facendole passare sopra i gomiti e le ginocchia, e capaci di involgerlo in vari modi, in ripetute spire ed anche in nodi che stringerebbero il malcapitato in quarti di giro, in uno o due giri, finchè non si ritrattasse o facesse intera confessione, od in tre o più volte, fintanto che le sue ossa lo permettessero, o le coscienze, poco allarmantesi del medico e del chirurgo mantenessero il loro consenso.

E vicino al cavalletto là stava il piccolo vaso di terra per l'acqua ed una specie di maschera con un tubo od imbuto che si introduceva nella bocca del paziente, perchè l'acqua scorresse a lavargli gli intestini impuri fintanto che persistesse nella sua ostinata negazione o non manifestasse indizi di morire soffocato.

Frattanto, per mezzo di un sollecitatore, si mandava avviso al « *corregedor* » (magistrato in Portogallo ed in Ispagna) del delitto, perchè nominasse da sua parte il ministro che avrebbe assistito alla tortura da infliggere al colpevole.

Alla vigilia del giorno indicato per questa espiazione il reo

era trasportato di notte alle carceri con un sollecitatore e due uomini dell'ufficiale di giustizia. E si procedeva per questa volta di nuovo all'ispezione degli apparecchi davanti il ministro, rappresentante del foro civile, che dava garanzia di conservare il segreto, e si chiamavano il chirurgo ed il medico per notificare loro l'ora nella quale il giorno seguente avrebbero dovuto comparire.

La tortura non doveva durare più di un'ora. Si faceva prima delle 10 del mattino e per soffrirla il reo doveva mantenersi digiuno.

Il regolamento dell'Inquisizione prescriveva nel suo Libro 2º, tit. 14 § 6, che la tortura destinata agli uomini fosse quella della « *polé* » (corda) eccettuato il caso nel quale il medico od il chirurgo deponessero contro il suo impiego, allegando l'infermità od il grave rischio per la vita del sentenziato. Alle volte bastava che questi dichiarasse che non avrebbe potuto sopportarla perchè, anche in caso di dubbio sopra il credito da darsi a tale affermazione, rimanesse esente da questa forma di tortura. Soltanto in queste circostanze si ricorreva al « *pótro* » (cavalletto), dove nudo soffriva alcune volte la pena dell'ingestione copiosa di acqua, e della catena al collo, che veniva stretta con un bastone vari giri fino a non poterne più.

Anche le donne venivano sottoposte ai tratti nella « corda », ma non s'infliggeva loro l'ignominia del cavalletto « *pel molto rispetto* », accentua il Regolamento, « *che si deve alla loro onestà* ». Inoltre, prevedendo le circostanze che avrebbero scongiurato l'uso di questi mezzi di inquisizione aggressiva, aggiunge: « *nel caso che non si possa far soffrire nessuna tortura colla corda, nè abbia luogo per dissimulare con essi, gli Inquisitori daranno conto di ciò al Consiglio perchè determini ciò che sia di giustizia* ».

Se coincideva che il reo dovesse soffrire i tratti violenti di corda una quindicina di giorni prima dell'Auto da Fè pubblico nel quale doveva uscire, perchè non apparisse, ostentando ancora alla luce del giorno i segni della tortura, sostituivano questo castigo per l'equivalente nel cavalletto; ma in questo caso gli Inquisitori esponevano al reo e le lasciavano scritte nel processo le ragioni che li spingevano ad alterare la pena.

Il regolamento pomalino dell'Inquisizione, del 1774, venne quasi ad abolire questo sanguinario mezzo di investigare, stabilendo nel § 1° del Tit. 3°, riferentesi alla tortura: « *che non si deve avere nel Santo Ufficio questo modo di constatare i delitti e l'intenzione con cui si commettevano* ».

Tuttavia questa disposizione abolitiva non aveva carattere assoluto, poichè nel § 3° non eccettuava dalla tortura « *gli eretici o dogmatisti che avessero disseminati errori o fatti sequaci ad esso* », caso non confessassero, così come le persone contaminate dalle loro pericolose dottrine.

Una terminologia speciale per uso esclusivo del Santo Ufficio indicava il castigo da imporre ai prigionieri, ribelli nell'accettare la prova di giustizia. Vi erano vari gradi di tortura sia nella « corda » come nel « cavalletto ». E la sua classificazione, modo di applicazione ed ancora equivalenza tra i due processi di tormentare, restò stabilita in documenti che l'illustre pubblicista, Direttore della « Torre do Tombo » (Archivio di Lisbona) e mio amico, Dr. Antonio Bayão, ebbe la fortuna di incontrare e che pubblicò nel vol. II del suo importante lavoro « *Episodi drammatici dell'Inquisizione Portoghese* » che credo interessante riportarli in parte come sussidio elucidativo per i curiosi di questi fatti.

Come si computa il grado della corda e del cavalletto

Corda:

- 1° — Ad faciem;
- 2° — cominciare a legare;
- 3° — prima correggia;
- 4° — seconda correggia;
- 5° — perfettamente legato;
- 6° — cominciare a sollevare;
- 7° — innalzare fino al luogo del libello;
- 8° — sollevare fino alla carrucola;
- 9° — un tratto intero;
- 10° — un tratto violento.

Cavalletto:

- 1° — Sedere sul cavalletto;
- 2° — legare in otto parti senza stringere;
- 3° — mettere le punte in quattro parti, senza girare la ruota,
- 4° — mettere le punte in otto parti;
- 5° — cominciare a stringere in quattro parti;
- 6° — cominciare a stringere in otto parti;
- 7° — un quarto di giro in quattro parti;
- 8° — un quarto di giro in 8 parti;
- 9° — mezzo giro in otto parti;
- 10° — un giro intero in otto parti.

Altro computo tra la corda ed il cavalletto

1° — ad un tratto intero della corda corrisponde nel cavalletto 4 giri di cordicella nelle braccia, posti l'uno sopra l'altro, essendo il reo seduto sul cavalletto;

2° — ad un tratto violento della corda corrisponde nel cavalletto sette giri di cordicella nelle braccia e due giri in ciascuno sotto il braccio ed altri due nelle coscie, posto il collare al collo, e disteso il reo di costa nel cavalletto;

3° — a tre tratti violenti della corda corrisponde tutto quanto si è testè detto più due giri di cordicella in ciascuna tibia delle gambe;

5° — a tutta la tortura della corda corrisponde: Faranno sedere il reo sul cavalletto e prima di distenderlo gli daranno nelle braccia, poste l'una sull'altra nove giri legati colla cordicella, ed essendo così legato sarà ammonito che confessi e non volendo gli si leggerà il libello (dove si costuma leggerlo) e nove non si costuma lo si lascerà star legato per alcun tempo ammonendolo che confessi; sarà poi disteso di costa sopra il cavalletto e gli metteranno il collare di ferro al collo, e gli daranno colla cordicella due giri in ciascun braccio ed altri due in ciascuna coscia e due in ciascuna tibia delle gambe, continuando ad ammonirlo che confessi. Poi gli si porrà il velo nella bocca

con l'imbuto dell'acqua nella bocca sopra il velo per il che il velo va entrando coll'acqua nella forma che si costuma e ciò si farà in modo che non soffochi, ad arbitrio del medico, chirurgo ed inquisitore.

In qualsiasi punto o grado si trovasse la tortura, se il reo dirà che vuol confessare, subito cesserà il tormento e li stesso è ascoltato. In qualunque grado di tortura che il reo si incontri, se il medico od il chirurgo diranno che egli non può sopportare tortura maggiore, sarà subito liberato dal tormento e si dirà negli atti: che per parere del medico e del chirurgo che affermarono che il reo non stava in istato di sopportare maggior tortura, i detti Signori ordinarono di scioglierlo e rimandarlo alla sua carcere, etc. Firmavano la dichiarazione il medico ed il chirurgo.

Quando il reo sopportò tutta la tortura alla quale era stato condannato, lo si dirà nel resoconto e per star soddisfatto e notato nel tribunale, etc. (Vid. Codice del Santo Ufficio, n. 1422 nella Torre do Tombo, fol. 7).

Gradi di tormento secondo il costume.

Nella corda.

- 1° — *Ad factem*, ponendo il reo nel banco con le mani poste di dietro e mettendogli l'anello di ferro in un braccio, senza altra cosa.
- 2° — Cominciare a legare, cioè legare con la prima correggia senza stringere, e subito gli si fa il protesto.
- 3° — Legare con la prima correggia.
- 4° — Legare con la seconda correggia.
- 5° — Legare perfettamente, cioè dopo aver legato con tutta la correggia, prendere il cordone, ma senza sollevare.
- 6° — Cominciare a sollevare fino al primo impalcato.
- 7° — Sollevare fino al luogo del libello, cioè fino al secondo impalcato.
- 8° — Sollevare fino alla carrucola, cioè fino all'alto e cominciare a discendere a mano tranquillamente.

- 9° — Tratto intero, cioè dopo essere arrivati fino in alto far discendere con velocità senza lasciar libera la corda.
- 10° — Tratto intero e cominciare a risollevarlo.
- 11° — Tratto intero e risollevarlo fino al libello.
- 12° — Tratto intero e risollevarlo fino alla carrucola.
- 13° — Tratto violento.
- 14° — Tratto violento e sollevare fino al libello.
- 15° — Tratto violento ed intero.
- 16° — Due tratti violenti.
- 17° — Due tratti violenti e sollevare fino al libello.
- 18° — Due tratti violenti ed uno intero.
- 19° — Tre tratti violenti.
- 20° — Tutta la tortura.

Nel Cavalletto.

- 1° — *Ad faciem*. Svestito il reo lo si fa distendere sul cavalletto e gli si pone il collare solamente al collo;
- 2° — Legare il reo in quattro parti con una corda in ciascun braccio ed un'altra in ciascuna gamba, facendogli subito il protesto.
- 3° — Legare in 6 parti uno in basso e l'altro in cima del gomito ed uno in basso e l'altro in cima di ciascun ginocchio.
- 4° — Mettere le stanghette in quattro parti.
- 5° — Mettere le stanghette in otto parti e in questo modo restare preparati per dare una girata.
- 6° — Cominciare a stringere i legnetti in quattro parti.
- 8° — Un quarto di giro nelle quattro parti.
- 9° — Un quarto di giro in tutte le otto parti.
- 10° — Mezzo giro in quattro parti.
- 11° — Lo stesso e nelle altre quattro parti, e dopo un quarto cominciare a stringere di più.
- 12° — Mezzo giro in otto parti.
- 13° — Un giro intero in 8 parti.
- 14° — Un giro intero e più un quarto di giro in tutte le 8 parti.

- 16° — Due giri intieri in tutte le otto parti.
 17° — Due giri interi ed un quarto in tutte le 8 parti.
 18° — Due giri e mezzo in tutte le 8 parti.
 19° — Tre giri interi in tutte le 8 parti.
 20° — Tutto quanto si può stringere nelle 8 parti.

Vid. Dr. Antonio Baião, socio effettivo dell'Accademia delle Scienze di Lisbona, Direttore dell'Archivio della Torre do Tombo, « Episodi drammatici dell'Inquisizione in Portogallo » Uomini di lettere e di scienze da questa condannati. Varia. Edizione dell'Annuario del Brasile, Rio de Janeiro, Vol. II p. 251-262 (1).

Nel giorno convenuto il misero figlio del peccato veniva condotto innanzi al tribunale ordinario. Letta la sentenza della tortura o dell'arresto degli Inquisitori, nella quale si faceva menzione della natura della colpa e del pertinace rifiuto nel confessare i suoi errori, sebbene fosse stato *incitato con tutta la carità*, lo instigavano a purificare la coscienza e a promuovere la salvezza della sua anima.

Nel caso di inflessibile negativa, si riunivano allora nella casa del tormento gli Inquisitori del Tribunale Ordinario e due deputati del Santo Ufficio, assistendo l'un d'essi in nome dell'Ordinario, cioè nella qualità di Rappresentante del Vescovo della Diocesi.

Nell'antro sotterraneo illuminato con funebri luci di candelieri dove fra gli strumenti della tortura, come ombre, vagavano gli esecutori dell'alta giustizia (giustizieri-boia) e che rappresentavano i figli di Satana, vestiti di zimarra di tela nera, avendo la testa e la faccia coperte da un nero cappuccio, attraverso del quale appena si intravedevano gli occhi, il naso e la bocca, in quel scenario di allegoria infernale, introdotto il trasgressore della legge, di nuovo gli si faceva prestare giuramento.

Lo si avvertiva che facesse attenzione a quella « pericolosa

(1) Di fronte a questi documenti risulta che le quattro stampe colorate che si trovano nel vol. II della « *Historical Military and Picturesques Observation on Portugal* », etc. by George Landmann, 1821, London, concernenti « i 4 gradi della tortura del Santo Ufficio in Portogallo sono capricci della fantasia di uno artista non curante della verità storica ».

e laboriosa diligenza ». Se tuttavia persisteva nel non voler fare la confessione, veniva introdotto nel luogo della tortura e si vedeva « *spogliato dei vestiti, che potevano impedire l'esecuzione di questa* ». Frattanto i Ministri del Supremo Tribunale, ciascuno per turno, prestavano il giuramento di far « *bene e veramente il loro ufficio* ».

Cominciava intanto la tortura, il lento penare del negativo. E quando emetteva il primo lamento, il notaio gli osservava che « *se fosse morto o rotto alcun membro o perdesse alcuno dei sensi, la colpa era sua e non dei ministri che facevano giustizia* ».

D'innanzi all'insistenza nel dichiararsi innocente della colpa imputatagli, proseguiva la tortura.

Se invece era disposto a parlare lo conducevano alla sala dell'udienze e raccoglievano la confessione. Eranvi tuttavia i rei che attraverso tanti dolori si mantenevano nella negativa, essendo impossibile ottenere la pretesa confessione.

Dalla tortura usciva il delinquente alle volte tanto maltrattato, con le mani incapaci persino di poter segnare il suo processo.

Tuttavia per restar bene stabilita la prova della colpa, confessata con una maniera tanto crudele e terrorizzante, era indispensabile ancora la

Rettificazione « ad bancum ».

Passati uno o due giorni ricompariva nella sala delle udienze l'infelice prigioniero e prestato il giuramento, pratica ripetuta ad ogni passo, così come le ammonizioni, nei diversi stadii del processo, quando si trattava di iscrivere le deposizioni, era pressato a rettificare la confessione proferita nella casa della tortura « *Che fosse veritiero, — gli veniva detto — poichè ora che stava fuori da ogni timore, poteva dichiarare tutto come era stato fatto secondo verità* ».

Gli si leggeva la relazione della seduta a cui si alludeva, perchè la mantenesse o vi aggiungesse alcune cose, mediante le reminiscenze od i ricordi, più sereno e meglio ispirati.

In questa occasione gli Inquisitori usavano interrogarlo anche sopra le ragioni che lo avevano spinto ad omettere la confessione delle sue colpe.

E, intanto che percorre con l'anima tribolata, il cammino che lo riconduce al carcere, si scrive il giudizio sopra *la fede e credito*, relativi alla testimonianza del peccatore.

Ma non basta. Bisogna appurare, senz'ombra di dubbio, la sua colpevolezza per intero, riconoscere bene, indagando fino all'intimo, se la ritrattazione era fatta con sincerità.

E perciò stimavasi necessario sottometterlo ancora alla

Rettificazione « coram Honestas ».

Si effettuava alcune volte nel giorno seguente. Alla seduta partecipavano gli Inquisitori, e persone oneste e religiose, cioè impiegati e famigliari del Santo Ufficio, che facevano giuramento per l'intera manifestazione della verità sotto l'ingunzione del segreto inviolabile.

Al reo si domandava prima di tutto se voleva che gli si leggesse la confessione della casa della tortura. Molte volte lo si dispensava da quella importuna lettura, per fargli ridere integralmente pieno di dolore e di umiliazione i delitti rivelati tra lamenti e castighi. Così dopo la piena conferma, udiva consternato ancora una volta la relazione dei suoi errori e vergogne.

Giudizio sopra gli Auto, Discussione e voti del Tribunale.

Fatta l'ultima pubblicazione della prova di giustizia, essendosi applicata la tortura, solamente nei casi surriferiti, osservate le formalità descritte, il processo si incamminava verso la sua fine.

Perciò nella sala delle udienze si riunivano, oltre i tre Inquisitori, i Deputati del Santo Ufficio, in generale cinque chierici, con diverse dignità, un frate di S. Domenico e un Ordinario, cioè un Arcivescovo o Vescovo della Diocesi corrispondente all'Inquisizione, che alle volte compariva personalmente, alle volte si faceva rappresentare, per mezzo di commissione passata ad una persona di sua confidenza di questo Tribunale.

Si valutavano e si discutevano le colpe del reo, le circostanze attenuanti, le testimonianze in suo favore, e ciascuno dava

il suo voto della pena da applicare al reo, e ciascun voto restava iscritto nella relazione della seduta, col nome rispettivo. E in fine tutti apponevano la loro firma.

Decisione del Consiglio Generale.

Ciò fatto, gli atti venivano portati al Tribunale Generale del Grande Consiglio, organizzato nel modo precedentemente esposto, di regola presieduto dall'Inquisitore Generale, che elaborava e faceva stendere la sentenza definitiva. Non sempre teneva questa conto della maggioranza dei pareri o voti espressi nella seduta anteriore, e alle volte, malgrado l'unanimità dei voti, aumentava il rigore del castigo proposto.

Nella generalità dei casi, senza la presentazione dei considerando preliminari, salvanti circostanze di maggior dubbio o peso, redatta in stile succinto nella forma imperativa di freddo laconismo, dava il reo per sodomita convinto e confesso, o negativo e prescriveva la confisca dei beni a vantaggio del fisco e della Camera Reale, la pena ordinaria o straordinaria in proporzione delle colpe, accompagnata o no dalle rispettive penitenze corporali e spirituali. In fine indicava il luogo, dove avesse dovuto udire la sentenza, ed anche la qualità delle persone che dovevano assistere, e se l'auto si dovesse eseguire nella sala del Santo Ufficio.

Pubblicazione della sentenza.

Ordita dentro le formule solenni approssimativamente nei termini severi del libello accusatorio e della prova di giustizia, in seguito al nome del processato, della sua categoria e titoli, la sentenza ricordava che il condannato era battezzato e come tale nella sua qualità di cristiano doveva osservare i precetti *« della Legge di Dio, vivere pure e onestamente, dando con la sua vita e costumi buon esempio »*, per in seguito appuntargli *« la grande audacia e il poco timor di Dio e della giustizia, con cui, indotto dal Demonto, pervertendo l'ordine di natura, aveva commesso l'abbominevole e nefando peccato di sodomia contro natura »*.

Indicava in seguito la riferita sentenza, se lo aveva esercitato con una o più persone, in vari tempi e luoghi, omettendo tuttavia i nomi dei complici e le circostanze scabrose ma dichiarando se erano di sesso maschile o femminile, o di ambo i sessi. In riassunto suntuo alludeva, alle volte, alle confessioni, prove di giustizia, incidenti del processo od attenuanti da tenere in considerazioni come dimostrazione della scrupolosità con cui quel Tribunale procedeva, nel giudicare il reo.

Per lasciar ben impresso nell'uditorio l'enormità del suo delitto, usava riferirlo con le parole di minacciosa risonanza: « *tanto orrendo e abominevole delitto, per il quale l'ira di Dio mandò un fuoco sopra le città infami di Sodoma e Gomorra* ».

Citati i Brevi Apostolici, la Provisione del Cardinal R. e D. Enrico, come Legato a Latere e Inquisitore Generale di questi regni e domini, che avevano dato il giudizio di questo delitto al Santo Ufficio, dopo la espressione Sacramentale « *Christi Jesu nomine invocato* » si riproduceva la sentenza del Consiglio Generale.

Udita nel Tribunale ordinario la sentenza aveva carattere segreto. La lettura era allora fatta d'innanzi agli Inquisitori, deputati, ufficiali famigliari e religiosi, o appena alla presenza del promotore e dei notari e ministri, ma sempre senza l'assistenza del pubblico, a fine di evitare maggior scandalo.

Trattavasi alle volte di alcun frate. In questo caso, dopo pubblicata la sentenza nel tribunale ordinario, poteva succedere che dovesse udirla di nuovo, fatta dal notaio dell'Inquisizione nel Convento a cui apparteneva, innanzi alla comunità riunita in presenza del Provinciale o del Prelato, dopo essersi riunito in capitolo, come accadde al frate Ignazio Coutinho, domenicano sodomita, giudicato dall'Inquisizione di Lisbona.

Con questo carattere riservato poteva anche essere letta nella sala grande del Santo Offizio, se la decisione del Consiglio Generale determinava che oltre i ministri e gli ufficiali dell'Inquisizione, udissero la sentenza i religiosi del suo ordine e i rappresentanti di altri per edificazione ed avviso delle corporazioni monastiche, nel seno delle quali non lasciava di allignare di quando in quando, l'erba dannosa del peccato, o la tentazione demoniaca e insopportabile della concupiscenza carnale.

Ma spesso anche la sala grande del Santo Offizio veniva aperta alle persone estranee, e alla curiosità del pubblico.

Nel giorno stabilito vi compariva il reo in persona, con una candela accesa nelle mani, ad illuminargli il corpo macilento e il sembiante costernato. Veniva condotto da due guardie, e prostrato in ginocchio, nel mezzo della sala udiva la sentenza, scorrendo nel fondo il Figlio di Dio sul suo grande Crocifisso, sotto il quale, sopra una larga predella posava il tavolo coperto di damasco rosso; presiedevano, in sedie con spalliera, gli Inquisitori, fiancheggiati dai deputati, promotore e notari. Poi si vedevano i canonici, i prelati, i correttori, e in sedie di raso, gli Officiali dell'Inquisizione, famigliari del Santo Offizio e frati. Ancora alcuni nobili assistevano in sedie con spalliera.

Nelle relazioni esistenti nella Biblioteca Nazionale di Lisbona e nell'Archivio della Torre do Tombo, si fa menzione dei nomi delle persone graduate, che erano ammesse a tali cerimonie.

Ma ai seguaci della praepostera-venus, poteva anche capitargli il castigo di udire la loro sentenza nell'Auto pubblico da Fè.

Nel caso nel quale il reo riusciva a salvarsi da braccio civile, si indicava il tempo della prigionia, il luogo, e se per caso in essa doveva soffrire la macerazione o le penitenze corporali, il periodo di reclusione nel convento, o anche quanto durava la sua deportazione per Castro Marim, Angòla, Brasile, Isola del Principe, S. Thomé, Capo Verde, come anche il numero degli anni di galera.

Essendo l'obbiettivo principale dell'Inquisizione, ben manifestato nel suo stile e nel suo regolamento, di scoprire tutte le ombre di colpa dall'anima del reo e punire con allarmante apparato, sebbene con meno crudeltà che nel foro civile, in modo da evitare la diffusione dei gravi mali, che a fondo dominavano la cristianità e di cui era infermo l'organismo della nazione, si usava, col premeditato disegno di terrorizzare gli spiriti, una terminologia riservata e di uso suo proprio.

Così al « *carcere perpetuo* » designato nella sentenza pubblica corrispondevano tre anni, e quella di 5 anni al « *carcere perpetuo senza remissione* ».

Tuttavia qualche volta il colpevole veniva condannato a correre per le vie e le piazze, tra i clamori e le imprecazioni della turba fanatica, battuto, « *citra sanguinis effusionem* », fino a fargli arrossare le carni, senza tuttavia che da essa sgorgasse sangue.

Quando invece gli succedeva di essere consegnato al braccio secolare, restavagli la crudelissima espiazione e pena del fuoco, ancora vivente o dopo di essere stato strangolato, già cadavere.

In questo ultimo caso il Severo Tribunale per non demeritare della fama di misericordioso che si arrogava, gli Inquisitori, nel consegnare la vittima alla giustizia secolare, avevano per norma iscrivere nella sentenza « *a cui domandano, con molta istanza si mostri col reo benignamente e pietosamente, e non proceda alla pena di morte, nè all'effusione del sangue* ». Il che ben pare pungente ironia, sapendo essi, con certezza, che destino lo aspettava.

Circa tre giorni prima degli Auto da Fè, si procedeva in tal caso, alla previa notificazione della sentenza, dichiarandosi al misero violatore della legge Divina e umana, il giorno, in cui sarebbe stato condotto alla funebre cerimonia.

Gli davano in questo momento di angustie un confessore, alcune volte, un religioso della Compagnia di Gesù, per salvargli l'anima e raccomandare l'anima a Dio e per cautela, il carceriere gli legava le mani per evitare che in un attacco di disperazione, tentasse vendicarsi o per mezzo del suicidio impedisse l'esecuzione della sentenza.

Lisbona, Istituto di medicina legale.

Dott. ARLINDO CAMILLO MONTEIRO